

schede di lettura

XV legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1447-A

**“Modifiche alle norme
sull'ordinamento giudiziario”**

luglio 2007
n. 170



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia
e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----
M. Magrini 3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco 2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M.T. Stolfi 3927
D. Bassetti 3787

Ambiente e territorio

Capo ufficio: -----

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci 2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----
A. Sansò 3435
S. Biancolatte 3659
S. Marci 3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
A. Mattiello 2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli 2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: -----

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci	<u>2581</u>
Silvia Ferrari	<u>2103</u>
Simone Bonanni	<u>2932</u>
Luciana Stendardi	<u>2928</u>
Domenico Argondizzo	<u>2904</u>

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta	<u>2057</u>
Letizia Formosa	<u>2135</u>
Anna Henrici	<u>3696</u>
Gianluca Polverari	<u>3567</u>
Chiara Micelli	<u>3521</u>
Antonello Piscitelli	<u>4942</u>

XV legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1447-A

**“Modifiche alle norme
sull'ordinamento giudiziario”**

**luglio 2007
n. 170**

a cura di: Stefano Marci
ha collaborato: Silvia Ferrari

INDICE

PREMESSA.....	Pag.	1
LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	"	3
STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE CONTENUTE NELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, n. 150.....	"	11
 Articolo 1		
<i>(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</i>		
Scheda di lettura.....	"	19
Testo a fronte	"	39
 Articolo 2		
<i>(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</i>		
Scheda di lettura.....	"	63
Testo a fronte	"	107
 Articolo 3		
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)</i>		
Scheda di lettura.....	"	147
Testo a fronte	"	171
 Articolo 4		
<i>(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)</i>		
Scheda di lettura.....	"	201
Testo a fronte	"	229
 Articolo 5		
<i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)</i>		
Scheda di lettura.....	"	265
 Articolo 6		
<i>(Disposizioni varie)</i>		
Scheda di lettura.....	"	277
Testo a fronte	"	317
 Articolo 7		
<i>(Delega per l'emanaazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)</i>		
Scheda di lettura.....	"	323

Articolo 8 <i>(Norme di copertura)</i>	
Scheda di lettura.....	" 333
Articolo 9 <i>(Delega per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)</i>	
Scheda di lettura.....	" 337
Articolo 10 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	" 339

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, dal titolo "*Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario*" (Il titolo originario dell'A.S. 1447, modificato dalla Commissione giustizia, era "*Riforma dell'ordinamento giudiziario*"), dopo essere stato presentato alla Camera dei deputati in data 21 marzo 2007 (A.C. 2428) e da questa restituito al Governo in data 30 marzo 2007 per essere ripresentato all'altro ramo, è stato presentato al Senato della Repubblica in data 30 marzo 2007 e annunciato nella seduta antimeridiana del 30 marzo 2007, n. 134.

Esso è stato assegnato, in data 5 aprile 2007, alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 4^a (Difesa) e 5^a (Bilancio).

La Commissione Giustizia ha concluso l'esame in data 3 luglio 2007, conferendo al relatore il mandato a riferire all'Assemblea richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

La riforma dell'ordinamento giudiziario

La legge 25 luglio 2005 n. 150¹ ha conferito al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'*iter* che ha condotto all'approvazione della legge 150/2005 ha avuto inizio con la presentazione dell'A.S. 1296 in data 29 marzo 2002. Su tale disegno di legge il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso due pareri ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195², in un primo momento con deliberazione del 12 giugno 2002 e successivamente con deliberazione del 22 maggio 2003, resa necessaria dall'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, di una serie di emendamenti al disegno di legge *de quo*. L'A.S. 1296 è stato poi approvato in data 21 gennaio 2004 e trasmesso alla Camera, ove è stato approvato con modificazioni in data 30 giugno 2004. In data 15 luglio 2004, il Consiglio Superiore della Magistratura ha reso un nuovo parere sugli aspetti innovativi introdotti alla Camera rispetto alla normativa esaminata nei precedenti pareri. Approvato con modificazioni dal Senato il 10 novembre 2004, il disegno di legge è stato definitivamente approvato dalla Camera il 1 dicembre 2004.

In data 16 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere con proprio messaggio la legge (Doc. I, n. 6 della XIV legislatura), che è stata riapprovata con modificazioni dal Senato in data 28 giugno 2005 e, definitivamente, dalla Camera in data 20 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 1 della legge di delegazione, l'oggetto della delega si sostanzia in undici interventi:

- 1) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, individuando anche le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
- 2) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
- 3) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari e istituire il consiglio direttivo della Corte di cassazione
- 4) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
- 5) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
- 6) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione; modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
- 7) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

¹ "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanaione di un testo unico".

² "Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura". Ai sensi dell'art. 10, comma 2, il CSM dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

8) disporre le necessarie norme di coordinamento al fine di armonizzare le disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega con le altre leggi dello Stato; prevedere la necessaria disciplina transitoria e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa delegata;

9) emanare disposizioni correttive;

10) disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nelle more dell'entrata in vigore della normativa delegata di riferimento;

11) attuare un decentramento su base regionale del Ministero della giustizia;

12) modificare la disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

13) adottare un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario.

Con il **decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160**³, il Governo ha dato attuazione alla prima delega. In ordine all'ammissione in magistratura, ha ridisciplinato le procedure di concorso per uditore giudiziario, i requisiti per l'ammissione al concorso stesso, la composizione e l'attività della commissione di concorso, mentre, per quanto concerne gli uditori giudiziari, ha stabilito le procedure di nomina e il tirocinio. Il decreto delegato ha distinto tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, mantenendo il concorrente criterio distintivo fra funzioni di merito e funzioni di legittimità. Ha stabilito i criteri di progressione nelle funzioni (mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per titoli); ha previsto le modalità per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Il decreto ha disciplinato i criteri in ordine all'assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado, giudicanti e requirenti, e nelle funzioni di secondo grado, giudicanti e requirenti, nonché nelle funzioni di legittimità, distinguendo, anche in questo caso, tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti. E' stato disciplinata la materia dei concorsi interni e quella concernente gli incarichi direttivi e semidirettivi (di merito e di legittimità), disponendo anche in ordine alle procedure di concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia. Il decreto contiene infine norme sul ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo e sulla progressione economica dei magistrati.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame è stata sospesa ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006, n. 269⁴ fino al 31 luglio 2007.

Gli artt. 1 e 2 del disegno di legge in esame prevedono la modifica di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 160/2006.

³ "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005 n. 150".

⁴ "Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario".

Il decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26,⁵ che ha dato attuazione alla seconda delega, ha istituito la Scuola superiore della magistratura, definendone, al Capo I del Titolo I, finalità e funzioni, e, al Capo II, l'organizzazione (statuto e organi, comitato direttivo, presidente, comitati di gestione). Il decreto, sempre in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, contiene, al Titolo II, anche disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari, definendone durata e composizione, prevedendo una sessione presso la Scuola ed una presso gli uffici giudiziari, individuando i criteri con cui procedere alle valutazioni finali. Il Titolo III contiene infine norme sull'aggiornamento professionale e la formazione dei magistrati: si prevedono corsi di formazione e di aggiornamento professionale, corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, nonché i criteri per le valutazioni periodiche dei magistrati (distinguendo fra la prima valutazione e la valutazione successiva).

Le sedi della Scuola, inizialmente individuate in Bergamo, Latina e Catanzaro, sono state successivamente individuate in Bergamo, Firenze e Benevento. Tale decisione, contenuta nel D.M. 30 novembre 2006, è stata impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

L'art. 3 del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26/2006.

Con il **decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25**⁶ (terza delega) è stato istituito il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, del quale fanno parte di diritto il primo presidente, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, il decreto disciplina, al Titolo I, la composizione, gli organi, le modalità di elezione dei componenti togati, la durata in carica (quattro anni), i compensi, le competenze. Il Titolo II attua la seconda parte della delega, quella relativa alla riforma dei consigli giudiziari: anche per i consigli giudiziari istituiti presso le singole corti d'appello, il decreto disciplina la composizione (che varia in relazione alle competenze) e la durata in carica; gli organi; l'elezione dei componenti togati; la durata in carica (anche in questo caso, quattro anni); i compensi; le competenze.

Il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36⁷, in considerazione della mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni, ha previsto che le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello si svolgano la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008. I componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore del

⁵ "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

⁶ "Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

⁷ "Disposizioni urgenti in materia di consigli giudiziari", convertito in legge 23 maggio 2007, n. 66.

decreto-legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Il Consiglio dei ministri n. 44 del 30 marzo 2007 ha approvato, contestualmente al suddetto decreto-legge, anche un disegno di legge recante la nuova disciplina delle operazioni elettorali, relative al Consiglio direttivo presso la Cassazione e ai Consigli giudiziari. Tale disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica in data 19 aprile 2007, annunciato lo stesso giorno nel corso della seduta antimeridiana n. 144 (A.S. 1513) e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 2 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.) e 5^a (Bilancio) (l'esame non è ancora iniziato).

Il disegno di legge in esame, all'art. 4, apporta modifiche al decreto legislativo 25/2006, anche in punto di procedure per l'elezione del Consiglio direttivo e dei Consigli giudiziari.

Con il **decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106⁸**, è stato riorganizzato l'ufficio del p.m., nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella quarta delega. L'art. 1 stabilisce le attribuzioni del Procuratore della Repubblica in ordine all'esercizio dell'azione penale e alla determinazione dei criteri di organizzazione dell'ufficio, di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati dell'ufficio ed individuando le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; all'art. 2 si specificava l'esclusiva titolarità e la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale al Procuratore della Repubblica; all'art. 3 sono disciplinate le prerogative del Procuratore stesso in materia di misure cautelari e all'art. 4 i suoi poteri in merito all'impiego della polizia giudiziaria, delle risorse finanziarie e tecnologiche; all'art. 5 i rapporti con gli organi di informazione; all'art. 6 l'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

L'art. 1, comma 2, della suddetta legge 269/2006 ha modificato i primi due articoli del decreto legislativo 106/2006. Mentre nel testo originario si prevedeva che il Procuratore "delegasse" i procedimenti o il compimento di atti ai suoi sostituti, il nuovo testo parla di "assegnazione". La modifica è dovuta al fatto che, rispetto all'assegnazione, la delega comporta maggiori poteri del delegante, che rimane formalmente titolare dei poteri delegati e dei quali potrebbe dunque sempre riappropriarsi. Sono state inoltre eliminate la trasmissione di eventuali provvedimenti di revoca al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (soggetto dotato del potere di iniziativa dell'azione disciplinare) ed il loro inserimento nei fascicoli personali dei soggetti interessati.

Nell'esercizio della quinta delega (organico della Corte di Cassazione), il Governo ha snellito l'organico della Corte, dimezzando il numero dei magistrati d'appello previsti. Ha limitato a trentasette il numero dei magistrati con qualifica

⁸ "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

non inferiore a magistrato di tribunale, purché abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di merito, ed ha stabilito che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisse, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità. Con il **decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24**⁹ è stata data attuazione alla delega *de qua*.

Con il **decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**¹⁰ è stata data attuazione alla sesta delega: al Capo I (*Della responsabilità disciplinare dei magistrati*) sono indicati i doveri dei magistrati (imparzialità, correttezza, laboriosità, diligenza, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona, astensione - anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni - da ogni comportamento che possa compromettere il prestigio, la credibilità, il decoro del magistrato stesso e della magistratura); gli illeciti disciplinari dei magistrati posti in essere nell'esercizio delle funzioni; le fattispecie di illecito disciplinare integrabili al di fuori dell'esercizio delle funzioni; gli illeciti disciplinari conseguenti a reato; le sanzioni disciplinari (oltre a quelle già previste, sono aggiunte l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo e la sospensione delle funzioni da tre mesi a due anni); il trasferimento d'ufficio e gli altri provvedimenti cautelari. Al Capo II, sempre in attuazione della delega, viene disciplinato il procedimento disciplinare, individuando la titolarità dell'azione disciplinare, i termini dell'azione disciplinare, la procedura di indagine; la discussione del giudizio, la sentenza disciplinare; i rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale; la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; l'impugnazione delle decisioni; l'istituto della revisione delle sentenze. Il Capo III, infine, contiene modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio, istituti disciplinati dal R.D.Lgs. 511/1946 (artt. 2 e 3) e dall'ordinamento giudiziario (artt. 11, 18 e 19).

Anche il decreto legislativo in esame è stato modificato dalla legge 269/2006 (art. 1, comma 3). In particolare sono state eliminate o modificate una serie di condotte costituenti illecito disciplinare. E' stata inserita la previsione che l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Sono state anche apportate una serie di modifiche di carattere procedurale.

Con il **decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35**¹¹, è stata data attuazione alla settima delega, attraverso la predisposizione - ogni sei mesi - di un elenco degli

⁹ "Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di Cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 25 luglio 2005, n. 150".

¹⁰ "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

¹¹ "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari nel semestre, visibile presso il sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura. Per la pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato, è prevista la pubblicazione di un elenco da parte del Consiglio di presidenza della magistratura di appartenenza, con l'indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nel triennio.

L'ottava delega (disciplina transitoria), recata dall'art. 1, comma 3, della legge 150/2005 chiede al Governo di disciplinare le situazioni transitorie che possono verificarsi nel periodo che precede l'entrata a regime della riforma: disciplina delle modalità di accesso alla magistratura nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi; dispensa dalla partecipazione al corso presso la Scuola superiore nel periodo anteriore alla istituzione della scuola stessa; garanzia del diritto di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa senza necessità del concorso per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati ed esclusivamente per i magistrati che ne facciano richiesta previa valutazione positiva del C.S.M.; deroga transitoria alle norme per l'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, per i magistrati che posseggano determinati requisiti indicati nella legge di delega; possibilità, per i sostituti procuratori in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia, di ricevere le funzioni requirenti di legittimità; retroattività delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi; possibile conferimento, ai magistrati che si trovino nei posti da sopprimere dell'organico della Corte di cassazione, di funzioni di legittimità, in deroga a quanto previsto.

L'art. 2 della legge 269/2006 ha riformulato l'art. 1, comma 3, della legge 150/2005, nei termini seguenti: "Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*".

La **nona delega** prevede che il Governo, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 1, della legge 150/2005 (corrispondenti ai numeri da uno a sette della elencazione riportata *supra*), possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1-8, della legge 150/2005.

La decima delega (disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità) invitava il Governo a disciplinare - esclusivamente per la magistratura ordinaria - il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista, prevedendo che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non potessero essere conferiti a magistrati con meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado non potessero essere conferiti a magistrati con meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo; stabilendo inoltre che la disciplina fosse adottata entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Con il **decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20**¹² è stata data attuazione alla delega.

Con la undicesima delega (decentralamento su base regionale del Ministero della Giustizia), il Governo era chiamato a riformare l'organizzazione amministrativa del Ministero della giustizia, attraverso l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, di direzioni generali regionali e interregionali competenti per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche. Era riservata all'amministrazione centrale l'emanazione di circolari generali, la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari, la determinazione, nell'ambito delle dotazioni organiche, dei contingenti di personale amministrativo da assegnare agli uffici regionali, i bandi di concorso e i provvedimenti di nomina e prima assegnazione, i provvedimenti in materia di rapporti di lavoro, compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. Il Governo ha attuato la delega in questione mediante l'adozione del **decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240**¹³.

Con la dodicesima delega (modifica modalità di elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e della Giustizia amministrativa), il Governo era delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di elezione degli organi di vertice delle due magistrature speciali, prevedendo che i componenti eletti del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti durassero in carica quattro anni, che i componenti eletti del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, una volta cessati dal mandato, non fossero eleggibili per i successivi otto anni, che,

¹² "Disciplina transitoria degli incarichi giudicanti requirenti di legittimità, nonché di primo e di secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

¹³ "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentralamento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12 della legge 12 luglio 2005, n. 150".

per l'elezione dei magistrati del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ciascun elettore potesse votare per un solo componente titolare ed un solo componente supplente. Con il **decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62**¹⁴ si è proceduto a novellare la legge 13 ottobre 1988, n. 117¹⁵ e la legge 27 aprile 1982, n. 186¹⁶, nel senso indicato dalla legge di delega.

Con la tredicesima delega, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, della legge 150/2005, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della suddetta legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie

Il quadro complessivo delle deleghe e lo stato della loro attuazione è riassunto nella seguente tabella.

¹⁴ "Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

¹⁵ "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati".

¹⁶ "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".

STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE CONTENUTE NELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, n. 150

Disposizione della legge	Delega	Decreto legislativo adottato	Stato di attuazione
art. 1, comma 1, lett. a) (prima delega)	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari	decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	Il decreto legislativo 160/2006 è entrato in vigore il 28 luglio 2006. L'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha sospeso l'efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 31 luglio 2007. Gli artt. 1 e 2 dell'A.S. 1447-A apportano modifiche a numerose disposizioni del suddetto decreto legislativo.
art. 1, comma 1, lett. b) (seconda delega)	istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati	decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 <i>"Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a</i>	Il decreto legislativo 26/2006 è entrato in vigore il 4 maggio 2006. L'art. 3 dell'A.S. 1447-A apporta modifiche a tale decreto.

		<i>norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	
art. 1, comma 1, lett. c) (terza delega)	disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione	decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 „ <i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	Il decreto legislativo 25/2006 è entrato in vigore il 4 maggio 2006. Il decreto-legge 36/2007 ha rinviato fino all'aprile 2008 le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello. L'art. 4 dell'A.S. 1447-A apporta modifiche a disposizioni del decreto legislativo 25/2006.
art. 1, comma 1, lett. d) (quarta delega)	riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero	decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 „ <i>Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	Il decreto legislativo 106/2006 è entrato in vigore il 18 giugno 2006. L'art. 1, comma 2, della legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha apportato modifiche agli artt. 1 e 2 del suddetto decreto legislativo.
art. 1, comma 1, lett. e) (quinta delega)	modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima	decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24 <i>Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma</i>	Il decreto legislativo 24/2006 è entrato in vigore il 4 maggio 2006.

		<i>dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	
art. 1, comma 1, lett. f) (sesta delega)	individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio	decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 „Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150"	Il decreto legislativo 109/2006 è entrato in vigore il 19 giugno 2006. Esso è stato successivamente modificato ad opera dell'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269.
art. 1, comma 1, lett. g) (settima delega)	prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado	decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 „Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150"	Il decreto legislativo 35/2006 è entrato in vigore il 14 maggio 2006.
art. 1, comma 3 (ottava delega)	Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le		L'art. 2 della legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha modificato la disposizione in esame, il cui primo periodo ora prevede che: "Il Governo è delegato ad

	<p>norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili.</p>		<p>adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili".</p>
art. 1, comma 6 (nona delega)	<p>Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8</p>		
art. 2, comma 10 (decima delega)	<p>Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il</p>	<p>decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 <i>Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché</i></p>	<p>Il decreto legislativo 20/2006 è entrato in vigore il 28 gennaio 2006.</p>

	<p>conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1</p>	<p><i>di primo e secondo grado, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i></p>	
art. 2, comma 12 (undicesima delega)	<p>Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia</p>	<p>Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 „ <i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12 della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i></p>	<p>Il decreto legislativo 240/2006 è entrato in vigore il 27 ottobre 2006.</p>
art. 2, comma 17 (dodicesima delega)	<p>Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'art. 10 della legge 13 aprile</p>	<p>decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 „ <i>Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia</i></p>	<p>Il decreto legislativo 62/2006 è entrato in vigore il 1 giugno 2006.</p>

	1988, n. 117, e dell'art. 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186	<i>amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150"</i>	
art. 2, comma 19 (tredicesima delega)	Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie		

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) (Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (*Concorso per magistrato ordinario*). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, **e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.**

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 1. – (*Concorso per magistrato ordinario*). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza **di norma** annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. *Identico.*

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a*) a *l*), e un giudizio di sufficienza nella materia di cui al comma 4, lettera *m*), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, **esclusa quella di cui alla lettera *m***, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non

4. *Identico:*

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) **diritto commerciale e fallimentare;**
- g) *identica*;
- h) *identica*;
- i) *identica*;
- l) *identica*;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.*

è motivata con la sola formula “non idoneo“.
idoneo“.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali dell’Unione europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera *m*), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. *Identico».*

3. *Identico:*

a) *identica*;

b) *identico*:

«*1. Identico:*

ammessi:

- a) i magistrati amministrativi e contabili;*

b) identica;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) identica;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

*f) gli avvocati iscritti all'albo **che hanno esercitato la professione per almeno tre anni** e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;*

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto trentesimi e un punteggio della sola laurea magistrale o della laurea, nel caso di laureati all'esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette centodici.»;

c) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «per esami»;

*2) dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:*

*«*b-bis*) essere di condotta incensurabile;*

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) identico:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) identico;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi, determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2, le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi e al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da **almeno** cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il*

4. *Identico:*

a) identico:

*«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza **di norma** annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;*

b) identico:

*«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso **la sede di svolgimento della prova in Roma** le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e **presiede allo svolgimento delle prove**. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, **previa** delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal*

presidente è sostituito dal magistrato più anziano **presente**. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, **scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali per l'intera procedura concorsuale**, e da otto professori

magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata **delle prove**».

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) *identica*;

b) *identico*:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da **cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su**

universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.»;

proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identico*:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati **a riposo da non più di due anni** ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) *identica*;

g) *identico*:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in **tre** collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle

h) identica;

i) identica;

l) identica.

7. *Identico.*

seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono sopprese.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio

8. *Identico.*

9. *Identico:*

a) *identica*;

b) *identica*;

2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all'articolo 11, abilità all'esercizio della professione di avvocato e all'iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilità al patrocinio innanzi alle magistrature superiori».

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

L'**articolo 1**, che consta di 10 commi, modifica il Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160¹⁷, recante "*Disposizioni in tema di accesso in magistratura e uditorato*".

Si ricorda che, ai sensi della legge 24 ottobre 2006, n. 269¹⁸, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 160/2006 è sospesa fino al 31 luglio 2007 e che fino a tale data continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto di tale decreto legislativo, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario.

L'ammissione in magistratura e l'uditorato nel decreto legislativo 160/2006

Il decreto legislativo 160/2006 a sua volta apporta alcune modifiche al concorso per l'accesso in magistratura e riforma completamente la carriera dei magistrati.

Per quanto concerne la prima problematica, oggetto del presente articolo, esso

¹⁷ "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

¹⁸ "Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario".

conserva il precedente sistema di reclutamento mediante concorso generalista. Tuttavia, non prevede più la preselezione informatica e, contrariamente a quanto accadeva in passato, al concorso (a partire dal quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150) non sono ammessi direttamente tutti i laureati in giurisprudenza ma solo quelli che: a) hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali, ovvero b) hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero c) hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero d) hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, ovvero e) hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati, ovvero f) hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162¹⁹.

Una delle principali novità è costituita dal fatto che il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. L'indicazione *de qua* costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. Nell'ambito delle prove orali, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto da un professore universitario di scienze e tecniche psicologiche, è operata collegialmente dalla commissione.

L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica la rubrica del Capo I del decreto legislativo 160/2006, che dall'attuale "*Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato*" diventa "*Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio*". In tutto il disegno di legge in esame il periodo intercorrente fra il superamento del concorso di accesso e la presa di funzioni è definito tirocinio e non più, come in passato, uditorato. Conseguentemente, il termine "*uditore giudiziario*" è sostituito da "*magistrato ordinario*".

¹⁹ "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

Il comma 2 sostituisce integralmente l'art. 1 del decreto legislativo 160/2006, che disciplina le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura.

Il concorso viene bandito con cadenza di norma annuale (mentre il decreto legislativo 160/2006 indica attualmente una cadenza annuale e il disegno di legge originario prevedeva una cadenza "almeno" annuale), in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

Il ricorso ai termini "di norma", adottati nel corso dell'esame in Commissione, dovrebbe riconoscere al Ministro della giustizia un margine di discrezionalità sufficientemente ampio da consentirgli di bandire più di un concorso all'anno, qualora vi siano particolari esigenze di reclutamento, o, viceversa, di non bandire alcun concorso nel caso in cui non vi sia necessità di nuovi magistrati.

Rispetto alla attuale formulazione del decreto legislativo 160/2006, viene eliminato l'obbligo per il candidato di indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente.

Viene altresì eliminato il colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 160/2006.

In linea con il testo attuale del decreto legislativo 160/2006, viene confermata l'eliminazione della c.d. preselezione informatica di cui all'art. 123-bis del r.d. 12/1941. Pertanto, il concorso è composto esclusivamente da una prova scritta e da una prova orale.

Il concorso continua ad essere generalista: al futuro magistrato è dunque sempre richiesta una conoscenza almeno sufficiente di tutte le branche del diritto.

Per quanto riguarda in particolare la prova scritta, questa consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Il disegno di legge originario prevedeva, accanto alle tre prove teoriche, un elaborato pratico consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione. Tale quarta prova è stata eliminata dalla Commissione giustizia.

Per quanto riguarda la prova orale, in essa fanno la loro comparsa gli elementi di ordinamento giudiziario **e il diritto fallimentare, quest'ultimo a seguito di modifica apportata dalla Commissione giustizia.** Inoltre, mentre il testo governativo prevedeva che il colloquio di lingua straniera potesse essere sostenuto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, la Commissione giustizia ha circoscritto la scelta del candidato sul punto alle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Si specifica che il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

Il **comma 3** apporta modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 160/2006, che disciplina i requisiti per l'ammissione al concorso.

La possibilità di accesso diretto al concorso per i laureati che avessero conseguito un determinato risultato accademico (media del 28 e voto finale pari almeno a 107/110), originariamente prevista dal disegno di legge governativo, è stata eliminata nel corso dell'esame in commissione.

Conseguentemente, il concorso si conferma come un concorso di secondo grado (e dunque riservato a soggetti che vantano titoli ulteriori rispetto alla laurea in giurisprudenza).

Tuttavia, rispetto al testo attuale del decreto legislativo 160/2006, i requisiti di ammissione al concorso vengono modificati.

Per quanto riguarda i professionisti (lett. f), non è più sufficiente aver conseguito l'abilitazione alla professione forense, ma è necessario essere (attualmente) iscritti all'Albo (**rispetto al testo originario dell'A.S. 1447, la Commissione giustizia ha eliminato l'ulteriore requisito dell'esercizio della professione forense per almeno tre anni**) e non essere incorsi in sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti (lett. c) ed e)), se da un lato l'ammissione al concorso non è più riservata a chi esercita funzioni direttive, ma è estesa a tutti coloro che hanno qualifica dirigenziale ovvero appartengono ad una delle posizioni dell'area C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, ovvero appartengono alla "*ex area direttiva*" della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, dall'altro si richiede che essi siano entrati nella pubblica amministrazione a seguito di concorso per il quale era richiesta la laurea in giurisprudenza, abbiano almeno cinque anni di anzianità (contro i tre del decreto legislativo 160/2006) e non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, a seguito della riformulazione operata dalla Commissione giustizia, sono ammessi al concorso coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari (lett. g).

Rispetto al decreto legislativo 160/2006, vengono ammessi al concorso i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni (lett. b), **nonché (a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione giustizia) i magistrati amministrativi e contabili (lett. a).**

Analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 160/2006, anche il disegno di legge in esame prevede l'ammissione al concorso dei laureati in giurisprudenza diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni

legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398²⁰ e (possibilità non contemplate dal disegno di legge governativo e reintrodotte dalla Commissione giustizia) di quelli che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche (lett. i) ovvero il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162²¹ (lett. l).

Infine, possono partecipare al concorso gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari (lett. d).

Tra gli ulteriori requisiti di ammissione di cui al all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 160/2006 vengono introdotti i seguenti:

- essere di condotta incensurabile;

Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 160/2006, non modificato dal disegno di legge in esame, già prevede che "Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda all'ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta".

- non essere stati dichiarati per tre volte non idonei al concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Tale previsione corrisponde a quanto tradizionalmente disposto dall'art. 126 del r.d. 12/1941. Si segnala che tale previsione è già contenuta nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 160/2006, che non risulta né modificato né abrogato dal disegno di legge in esame.

Conseguentemente alla qualificazione del concorso come concorso di secondo grado, la Commissione giustizia ha eliminato i limiti di età originariamente previsti dal testo governativo (età non inferiore ai ventuno anni e non superiore ai quaranta).

Il **comma 4** apporta alcune marginali modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 160/2006, relativamente all'**indizione del concorso e allo svolgimento della prova scritta**.

Il disegno di legge governativo prevedeva modifiche più profonde (in particolare sembrava non richiedere che, ove la prova scritta avesse luogo contemporaneamente in più sedi, una di queste dovesse necessariamente

²⁰ "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

²¹ "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

essere Roma) ma la Commissione giustizia ha sostanzialmente confermato la formulazione attuale del decreto legislativo 160/2006.

I membri del comitato di sorveglianza sono esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove (e non limitatamente all'attività del comitato stesso).

Il **comma 5** apporta due modifiche formali all'art. 4 del decreto legislativo 160/2006, in materia di presentazione della domanda.

Il **comma 6** sostituisce quasi integralmente l'art. 5 del decreto legislativo 160/2006, relativo alla **commissione di concorso**.

La commissione del concorso deve essere nominata nei quindici giorni antecedenti la prova scritta (e non più nei dieci giorni, come prevede il decreto legislativo 160/2006).

Viene inoltre chiarito che il decreto con il quale il Ministro della giustizia nomina la commissione di concorso è adottato a seguito di conforme delibera del C.S.M..

Viene eliminata ogni discrezionalità nell'individuazione del numero dei componenti la commissione e del rapporto tra magistrati e professori universitari. Mentre infatti il decreto legislativo 160/2006 prevede che, oltre al presidente, della commissione facciano parte magistrati in numero variabile fra dodici e sedici e professori universitari in un numero variabile fra quattro e otto (e, nel prevedere che il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati, richiede che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati), il disegno di legge in esame stabilisce che la commissione è formata, oltre che dal presidente, da venti magistrati, cinque professori universitari e tre avvocati. **Tale articolazione della componente laica è frutto di una scelta della Commissione giustizia, in quanto il testo governativo prevedeva, accanto ai venti magistrati, otto professori universitari. I professori universitari sono nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, mentre gli avvocati, che devono essere iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, sono nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati ed i professori universitari (dunque non gli avvocati) che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.**

Rispetto al testo attuale, la commissione è quantitativamente potenziata, nell'ottica del contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

Viene eliminata altresì la figura del vicepresidente della commissione, le cui funzioni vengono espletate dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.

Non viene riprodotto il procedimento di insediamento della commissione in due fasi, previsto dal decreto legislativo 160/2006 (secondo cui inizialmente si insedia un primo gruppo costituito da quattro magistrati e tre docenti universitari, mentre i restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati).

I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse (mentre il decreto legislativo 160/2006 prevede che essi vengano definiti contestualmente a quelli per la valutazione degli elaborati scritti). Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al C.S.M..

I commissari possono essere nominati tra i magistrati a riposo da non più di due anni (**termine così ridotto, dai cinque anni originari, ad opera della Commissione giustizia**) e tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni. Non è più prevista l'età massima di 75 anni.

In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta (e non già dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti, come previsto dal decreto legislativo 160/2006).

Viene disciplinata puntualmente l'eventuale formazione di sottocommissioni, secondo linee che ricalcano quelle attualmente previste dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 398/1997, cui peraltro fa parzialmente già rinvio il testo attuale del decreto legislativo 160/2006. La formazione delle sottocommissioni può dunque avvenire solo nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento e comunque non prima di aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti. In tal caso, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in **tre collegi (l'originario numero di quattro collegi è stato ridotto a tre dalla Commissione giustizia, in conseguenza dell'eliminazione della quarta prova scritta)**, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la

commissione dagli artt. 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860²². La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 14, 15 e 16 del citato regio decreto 1860/1925.

Per quanto riguarda le attività di segreteria, rispetto al decreto legislativo 160/2006 viene chiarito che esse sono espletate esclusivamente da personale in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.

Il comma 7 apporta modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 160/2006, in materia di **lavori della commissione**.

Oltre ad alcune modifiche conseguenti a modifiche apportate agli articoli precedenti (quali, ad esempio, l'eliminazione dei riferimenti al vicepresidente della commissione), vengono modificati gli obiettivi di produttività della commissione. Mentre infatti il testo attuale del decreto legislativo 160/2006 prevede che la commissione o ciascuna delle sottocommissioni debbano esaminare ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati (e dunque verranno esaminati gli scritti di quattrocento o di ottocento candidati), il disegno di legge in esame prevede che per ciascun mese debbano essere esaminati complessivamente gli elaborati di seicento candidati.

Viene poi abrogato il comma 6, secondo il quale la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. Una disposizione di tenore molto simile è però stata inserita all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 160/2006 ad opera dell'art. 1, comma 6, del disegno di legge in esame.

Il comma 8 apporta modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 160/2006, che discendono dalle modifiche apportate agli articoli precedenti.

Il comma 9 apporta alcune modifiche formali all'art. 9 del decreto legislativo 160/2006, relativo al tirocinio degli uditori e all'**ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato**.

La Commissione giustizia ha eliminato la previsione originariamente presente nel testo governativo secondo la quale il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo 160/2006 (come modificato dall'art. 2 del disegno di legge in esame), abilitava all'esercizio della professione di avvocato e all'iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario

²² "Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218".

e che il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilitava al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in commissione, è identico all'art. 6, comma 8, del disegno di legge governativo. Esso dispone che i rinvii all'art. 124 ("*Requisiti per l'ammissione al concorso*") dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 devono intendersi operati all'art. 2, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 160/2006, il quale richiede che gli ammessi al concorso per magistrato siano di condotta incensurabile.

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 1

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo attuale	Testo modificato
Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato	Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 2

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 1 <i>Concorso per uditore giudiziario</i>	Articolo 1 <i>Concorso per magistrato ordinario</i>
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.	1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.	2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:	3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul
<i>a) diritto civile;</i>	diritto civile,
<i>b) diritto penale;</i>	sul diritto penale
<i>c) diritto amministrativo.</i>	e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:	4. La prova orale verte su:
<i>a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b) procedura civile;</i>	<i>b) identica;</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
c) diritto penale;	c) <i>identica</i> ;
d) procedura penale;	d) <i>identica</i> ;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;	e) <i>identica</i> ;
f) diritto commerciale e industriale;	f) diritto commerciale e fallimentare ;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;	g) <i>identica</i> ;
h) diritto comunitario;	h) <i>identica</i> ;
i) diritto internazionale (<i>segue</i>)	i) diritto internazionale pubblico e privato ;
(<i>segue</i>) ed elementi di informatica giuridica;	l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario ;
l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.	m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l) , non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di	5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta , e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
punto.	<p>frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".</p>
<p>6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.</p>	<p>6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.</p>
7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di	<p>7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive</p>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.	modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 3

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 2 <i>Requisiti per l'ammissione al concorso</i>	Articolo 2 <i>Requisiti per l'ammissione al concorso per esami</i>
1. Al concorso sono ammessi coloro che:	1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi: a) i magistrati amministrativi e contabili; b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
<i>Vedi lettera d) di questa colonna</i>	c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<p style="text-align: center;"><i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i></p>	
Testo attuale	Testo modificato
	diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
<i>Vedi lettera d) di questa colonna</i>	<i>e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;</i>
<i>Vedi lettera c) di questa colonna</i>	<i>f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;</i>
<i>Vedi lettera e) di questa colonna</i>	<i>g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati;</i>
<i>a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni</i>	<i>h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;	
<i>b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;</i>	<i>i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materia giuridiche;</i>
c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;	<i>Vedi lettera e) di questa colonna</i>
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;	<i>Vedi lettere c) ed f) di questa colonna</i>
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;	<i>Vedi lettera g) di questa colonna</i>
<i>f) hanno conseguito la laurea in</i>	<i>l) i laureati che hanno conseguito la</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.	laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e , soddisfino alle seguenti condizioni:	2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;	a) <i>identica</i> ;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;	b) <i>identica</i> ;
	b-bis) essere di condotta incensurabile;
	b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.	c) <i>identica</i> .
3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.	3. <i>Abrogato</i>
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i	4. <i>Identico</i> .

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.	
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 4

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 3 <i>Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.	1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.	<i>2. Identico.</i>
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.	<i>3. Identico.</i>
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espletà presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove	4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espletà presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
Articolo 3 <i>Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta</i>	
Testo attuale	Testo modificato
<p>scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 5, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.</p>	<p>attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.</p>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 5

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 4

Presentazione della domanda

Testo attuale	Testo modificato
1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.	1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario , indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.	2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 6

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 <i>Commissione di concorso</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. La commissione di concorso è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del	1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 <i>Commissione di concorso</i>	
Testo attuale	Testo modificato
<p>presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.</p>	
<p><i>Cfr. supra</i></p>	<p>1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.</p>
<p>2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre</p>	<p>2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina</p>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 <i>Commissione di concorso</i>	
Testo attuale	Testo modificato
docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.	d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.	3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni , la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i	4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni, ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 Commissione di concorso	
Testo attuale	Testo modificato
settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.	dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.
5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.	5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.
6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.	6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 Commissione di concorso	
Testo attuale	Testo modificato
	medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.	7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.	8. <i>Identico.</i>
9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.	<i>Abrogato (v. comma 2)</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
Articolo 5	
<i>Commissione di concorso</i>	
Testo attuale	Testo modificato
10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.	10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia , così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso .

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 7

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 6 <i>Lavori della commissione</i>	Articolo 6 <i>Disciplina dei lavori della commissione</i>
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.	1. <i>Identico.</i>
2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.	2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.	3. <i>Identico.</i>
4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.	4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. I componenti della commissione	5. Il presidente e i componenti della

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale.	commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale.
6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.	<i>Abrogato</i>
7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati.	7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.	8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.	<i>9. Identico.</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 8

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 8 <i>Nomina ad uditore giudiziario</i>	Articolo 8 <i>Nomina a magistrato ordinario</i>
1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.	1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario , nei limiti dei posti messi a concorso.
2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.	<i>Abrogato</i>
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Comma 9

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 9 <i>Tirocinio degli uditori e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato</i>	Articolo 9 <i>Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato</i>
1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.	1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.	2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell' ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 52 (Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *(Funzioni).* – I. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. *Identico:*

«Art. 10. – *(Funzioni).* – I. **I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.**

2. **Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.**

3. *Identico.*

cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello **e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.**

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. **Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni **e di presidente del tribunale di sorveglianza**; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello **e di procuratore nazionale antimafia**.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario **e di presidente del tribunale per i minorenni**; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle **di presidente del tribunale di sorveglianza** e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Identico.

15. Identico.

sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, **alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere** e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo

16. *Identico».*

2. *Identico*:

«Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. **Tutti** i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità **riguarda** la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. **Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.** In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, **anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio** ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita **alla produttività, intesa come** numero e

rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio **anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti**, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, **con i provvedimenti di cui al comma 19**;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti **o comunque necessari per l’adeguato espletamento del servizio**; è riferita inoltre al rispetto dei termini per **l’emissione**, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell’articolo 47-*quater* dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, per l’esame dell’evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, **applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell’ufficio** e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico **nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia**.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l’attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di

qualità degli affari trattati **in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio**, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni **previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza**;

d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni **di magistrati assenti** e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno **rileva**, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

Soppresso

organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all'attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

*b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto **nel quadriennio** unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi*

4. Identico:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e

compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

*f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni **eventualmente** pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti **in modo negativo** sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.*

provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

*f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, **nonché** le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni **eventuali** concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio **o di preparazione giuridica**. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono **trasmessi** al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi **trasmessi obbligatoriamente** al Consiglio superiore della magistratura.*

6. Il consiglio giudiziario può assumere

5. *Identico.*

informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio è “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Il giudizio di professionalità è “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui **al comma 2**; è “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri **o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato “non positivo”**.

10. *Identico.*

un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

11. Identico.

12. Identico.

13. Identico.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare

atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e

15. *Identico.*

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

Soppresso

semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo

Soppresso

Soppresso

modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l'enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell'udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche dell'eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all'impegno, oltre all'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all'attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d'intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell'attività svolta;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della

specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis**

17. Identico».

3. Identico:

«Art. 12. – (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo **di due procedure concorsuali** per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Identico.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati **con** 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma **8**, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi **5, 6, 9 e 11**, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, **salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.**
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma **10**, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi **12, 13 e 14**, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma **15**, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma **16**, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
- 10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.** Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi **7, 8, 9, 10 e 11**, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi **3** e **5**, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di

esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, **acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura**, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi **14, 15 e 16**, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi **3 e 5**, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e **di coordinamento investigativo nazionale**, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di

organizzazione tabellare.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, **comma 3**, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

Soppresso

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 **in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme**, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma **13**, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma **13**, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma **13** non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. *Identico:*

«Art. 13. – (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. *Identico*.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono **di norma** destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio **non possono essere** destinati a svolgere le funzioni requirenti, **giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare**, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Soppresso

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, **né all'interno di altri distretti della stessa regione**, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, **per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera**, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata **ed è disposto** a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente

presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. **Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.**

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni direttive previste dall'articolo 10, commi da 9 a 11, che comporta il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello, e non si applicano alle funzioni di legittimità.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate

4. *Identico.*

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni **di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.**

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. *Identico:*

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di **cinque** e un massimo di **dieci** anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» **fino alla fine del comma** sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni **limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.**»;

b) *identica*;

c) *identica*.

6. *Identico*:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – I. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). – I. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui

«Art. 34-bis. – (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – I. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno **quattro** anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. *Identico*».

7. *Identico*:

«Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). – I. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da **10** a **14**, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno **quattro** anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. *Identico*».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui

all'articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. *Identico:*

«Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede, previo concorso. In caso di parità tra i candidati all'esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

Soppresso

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

4. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. *Identico*.

10. *Identico*:

«Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi **per cinque anni**.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, **o in caso di mancata presentazione della domanda stessa**, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. *Identico*.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (*Ambito di applicazione*). – I. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria, nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

12. *Identico*:

«Art. 51. – (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi **10, 11 e 12**, del presente decreto».

13. *Identico*:

«Art. 52. – (*Ambito di applicazione*) – I. Il presente decreto **disciplina** esclusivamente **la** magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, **quella** militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

L'articolo 2, composto da 14 commi, sostituisce un gran numero di disposizioni collocate nei Capi successivi al I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e relativi, in senso lato, alle funzioni ed alla progressione in carriera dei magistrati.

La progressione in carriera dei magistrati nel decreto legislativo 160/2006

Per quanto riguarda la disciplina della carriera dei magistrati, il decreto legislativo 160/2006 ha introdotto un sistema articolato di concorsi (per titoli e per esami o solo per esami). Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti eletti del C.S.M.. Dopo il compimento di tale periodo, il C.S.M. attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il C.S.M. attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado. Il C.S.M. attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.

Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa è possibile in un solo caso. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal C.S.M., per l'assegnazione di posti vacanti nell'altra funzione. I magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura (istituita dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26²³) il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal C.S.M.. Fuori da tale caso, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

Per quanto concerne il regime transitorio, entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione positiva del C.S.M., nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del suddetto decreto legislativo.

I magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in

²³ "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 25 luglio 2005, n. 150".

servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del C.S.M. fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.

Il decreto individua poi i requisiti per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti (artt. 29-49).

Ai sensi dell'art. 45, gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli artt. 39 e 40 (ossia incarichi direttivi di legittimità e incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità), hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del C.S.M., per un periodo ulteriore di due anni. L'art. 46 stabilisce che gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

Si ricorda che il decreto legislativo 160/2006 abroga le seguenti disposizioni:

- gli artt. 8 ("Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie"), 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter (in sostanza, tutte le disposizioni ancora in vigore del capo relativo all'ammissione in magistratura e all'uditatorato), 131, 136 (uniche norme superstiti del capo relativo alle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina di aggiunto giudiziario), 140, 141, 142, 143, 144 (tutto il capo dedicato agli aggiunti giudiziari, pretori, giudici e sostituti procuratori della Repubblica), 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150, 151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174 (capo relativo alle promozioni in corte d'appello), 190, 191 (delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti), 197, 198, 200 (capo relativo ai magistrati con funzioni amministrative del Ministero della giustizia), 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Molte di queste disposizioni risultano in realtà già essere state abrogate da precedenti leggi;

- la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello";

- la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori".

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 ottobre 2006, n. 269²⁴, fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 160/2006, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e in particolare gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20²⁵, in materia, rispettivamente, di conferimento di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità e di conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado.

²⁴ "Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario".

²⁵ "Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

La ratio dell'insieme delle modifiche previste dall'articolo in esame

Secondo la relazione al disegno di legge, il decreto legislativo 160/2006 prevede, nella sua attuale formulazione, "una netta ripartizione delle funzioni di merito e di legittimità e una rigida distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti: la farraginosità del sistema, la scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati, la scelta di fatto operata per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere, il sistema di valutazione per titoli ed esami, scollegato da un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato all'efficienza, hanno reso necessario abolire quel quadro normativo in quanto intrinsecamente non emendabile. Nel configurare la nuova disciplina si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazioni della professionalità anteriore alla legge n. 150 del 2005, deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni:

a) la professionalità del magistrato, nella sua ricchezza di conoscenza tecnica, di capacità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, di consapevolezza del ruolo e di responsabilità professionale, non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici;

b) il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità, delle doti e delle attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nella sua vita professionale".

Il **comma 1** dell'articolo in esame sostituisce l'art. 10 del decreto legislativo 160/2006, relativo alle funzioni dei magistrati. Attualmente, l'art. 10 si limita ad elencare le funzioni mentre è l'art. 11 che stabilisce quali magistrati esercitano tali funzioni. Il nuovo art. 10 riunisce invece in sé il contenuto degli attuali artt. 10 e 11.

Il comma 1 apre il Capo del decreto legislativo dedicato alle **funzioni dei magistrati** sancendo che i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate (come è noto, l'art. 107, comma terzo, Cost. afferma che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni).

Le principali differenze tra gli attuali artt. 10 e 11 e quanto disposto dal comma in esame sono le seguenti:

- tra le funzioni giudicanti di primo grado sono annoverate quelle del magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (comma 3);

- tra le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono espressamente previsti il presidente ed il presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari (comma 6);

- è prevista una nuova funzione, quella semidirettiva giudicante elevata di primo grado (comma 8), esercitata dal presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'art. 1 del

decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327²⁶ (che nel testo attuale del decreto legislativo 160/2006 ricadono invece tra le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato);

- il procuratore generale presso la Corte di cassazione è equiparato al primo presidente della medesima corte, nello svolgimento di funzioni direttive apicali di legittimità.

La Commissione giustizia ha inserito nella elencazione delle funzioni requirenti: quelle di coordinamento nazionale (sostituto presso la direzione nazionale antimafia, che nel testo originario era inclusa tra le funzioni requirenti di secondo grado) e direttive di coordinamento nazionale (procuratore nazionale antimafia, che nel testo originario era incluso tra le funzioni direttive requirenti di secondo grado).

Il disegno di legge governativo prevedeva che al presidente del tribunale di sorveglianza fossero attribuite funzioni direttive giudicanti di primo grado. La Commissione giustizia ha invece confermato che esse sono funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato.

Il **comma 2** sostituisce l'art. 11 del decreto legislativo, che dovrebbe dunque venire dedicato alla **valutazione della professionalità**.

Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina (comma 1). La valutazione consiste in un giudizio espresso dal C.S.M. con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il C.S.M. procede alla valutazione sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza (comma 8). Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario (comma 15).

Il Consiglio giudiziario formula il proprio parere sulla base dei seguenti elementi (commi 4 e 5):

- informazioni disponibili presso il C.S.M. e il Ministero della giustizia, **anche per quanto riguarda gli eventuali rilievi di natura contabile (tale specificazione è stata introdotta dalla Commissione giustizia)**;

- relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

- statistiche del lavoro svolto e comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

²⁶ "Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali", convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

- atti e provvedimenti redatti dal magistrato e verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato;
- incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato;
- rapporto e segnalazioni provenienti dai capi degli uffici (il rapporto del capo dell'ufficio **e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati** sono trasmessi al Consiglio giudiziario dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le eventuali considerazioni **e quindi trasmessi obbligatoriamente al C.S.M.**);
- eventualmente, fatti specifici segnalati da componenti del Consiglio giudiziario o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati.

La valutazione di professionalità, **che - come specificato dalla Commissione giustizia - in nessun caso può avere ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quelle di valutazione del fatto e delle prove**, ha ad oggetto (comma 2):

- la capacità;
- la laboriosità;
- la diligenza;
- l'impegno.

Di tali profili il disegno di legge fornisce una serie di parametri di valutazione che presentano necessariamente un certo tasso di "apertura". **Sul punto, la Commissione giustizia ha modificato il testo originario del disegno di legge con l'intento di rendere più oggettivi i suddetti parametri.**

Il concreto utilizzo dei parametri da parte dei Consigli giudiziari richiederà comunque l'individuazione di indicatori che ne consentano una concreta "misurabilità". Tale attività dovrà essere compiuta dal C.S.M. entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame (comma 3).

Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei suddetti parametri; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri **o il perdurare di carenze in uno o più parametri quando l'ultimo giudizio sia stato non positivo** (comma 9, come modificato dalla Commissione giustizia).

Se il giudizio è "non positivo", il C.S.M. procede a una nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario. In tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (comma 10).

Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il C.S.M. può disporre che il magistrato

partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (comma 11).

La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio (comma 12). Se il C.S.M., previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio (comma 13).

Si ricorda che tutta l'attività di valutazione deve essere compiuta esclusivamente con le risorse di personale e strumentali disponibili (comma 17).

Il **comma 3** sostituisce l'art. 12 del decreto legislativo 160/2006, la cui rubrica da "*Progressione nelle funzioni*" diviene "**Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni**". Eliminato il sistema dei concorsi per esami, il conferimento delle funzioni avviene a domanda degli interessati, mediante procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta (comma 1).

La seguente tabella indica i requisiti necessari per il conferimento di ciascuna funzione (commi da 2 a 9).

Funzioni	Magistrati	Requisiti
Funzioni giudicanti di primo grado	Giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione	Delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio
Funzioni requirenti di primo grado	Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni	Delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio

Funzioni	Magistrati	Requisiti
Funzioni giudicanti di secondo grado	Consigliere presso la corte d'appello	Seconda valutazione di professionalità
Funzioni requirenti di secondo grado	Sostituto procuratore generale presso la corte d'appello	Seconda valutazione di professionalità
Funzioni semidirettive giudicanti di primo grado	Presidente di sezione presso il tribunale ordinario; presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari	Seconda valutazione di professionalità
Funzioni semidirettive requirenti di primo grado	Procuratore aggiunto presso il tribunale	Seconda valutazione di professionalità
Funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado	Presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'art. 1 del decreto-legge 327/1989	Terza valutazione di professionalità
Funzioni direttive giudicanti di primo grado	Presidente del tribunale ordinario, presidente del tribunale per i minorenni	Terza valutazione di professionalità
Funzioni direttive requirenti di primo grado	Procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario, procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni	Terza valutazione di professionalità
Funzioni requirenti di coordinamento nazionale	Sostituto presso la direzione nazionale antimafia	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni giudicanti di legittimità	Consigliere presso la corte di cassazione	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni requirenti di legittimità	Sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado	Presidente di sezione di corte d'appello	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni semidirettive	Avvocato generale	Quarta valutazione di

Funzioni	Magistrati	Requisiti
requirenti di secondo grado	presso la corte d'appello	professionalità
Funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado	Presidente del tribunale di sorveglianza, presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'art. 1 del decreto-legge 327/1989	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni direttive requirenti elevate di primo grado	Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle città di cui all'art. 1 del decreto-legge 327/1989	Quarta valutazione di professionalità
Funzioni direttive giudicanti di secondo grado	Presidente della corte d'appello	Quinta valutazione di professionalità
Funzioni direttive requirenti di secondo grado	Procuratore generale presso la corte d'appello	Quinta valutazione di professionalità
Funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale	Procuratore nazionale antimafia	Quinta valutazione di professionalità
Funzioni direttive giudicanti di legittimità	Presidente di sezione della corte di cassazione	Quinta valutazione di professionalità (inoltre il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)
Funzioni direttive requirenti di legittimità	Avvocato generale presso la corte di cassazione	Quinta valutazione di professionalità (inoltre il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)
Funzioni direttive superiori giudicanti di	Presidente aggiunto della corte di cassazione,	Sesta valutazione di professionalità (inoltre il

Funzioni	Magistrati	Requisiti
legittimità	presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)
Funzioni direttive superiori requirenti di legittimità	Procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione	Sesta valutazione di professionalità (inoltre il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)
Funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità	Primo presidente della corte di cassazione	Settima valutazione di professionalità (inoltre il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)
Funzioni direttive apicali requirenti di legittimità	Procuratore generale presso la Corte di cassazione	Settima valutazione di professionalità (inoltre il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni)

Per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi e direttivi, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva (comma 10. I parametri per la valutazione dell'attitudine direttiva sono esposti al comma 12, che riproduce parzialmente il contenuto di quello che originariamente sarebbe dovuto essere il comma 3 del nuovo art. 11 del decreto legislativo 160/2006).

Per quanto riguarda il conferimento di funzioni di legittimità, deve essere anche valutata la capacità scientifica e di analisi delle norme (comma 10, ribadito al comma 13). Tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal C.S.M. e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità **e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni** (ulteriore requisito introdotto dalla Commissione giustizia), un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense (il testo originario prevedeva invece la presenza di due professori universitari e non includeva alcun avvocato). L'organizzazione della commissione, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del C.S.M., tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. La commissione del C.S.M. competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione. Le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M. (commi 15 e 16).

Per quanto riguarda le funzioni direttive, direttive superiori e direttive apicali di legittimità, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni (comma 11). Devono inoltre essere valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione **e, a seguito della modifica apportata dalla Commissione giustizia, di coordinamento investigativo nazionale** (anche se tale valutazione non riguarda coloro che aspirano alle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, direttive o meno), con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati, anche prima dell'accesso in magistratura, nonché ogni altro elemento che evidensi l'attitudine direttiva (come già detto, i parametri per la valutazione dell'attitudine direttiva sono esposti al comma 12).

Il nuovo comma 14 dell'art. 12, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede che il 10 per cento dei posti vacanti in Cassazione sia coperto mediante una procedura valutativa riservata ai magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità (in luogo della quarta valutazione, come avviene normalmente) e che siano in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Il conferimento delle

funzioni di legittimità per effetto del comma in questione non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

Il **comma 4** sostituisce l'art. 13, in materia di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, con una nuova disposizione avente ad oggetto sia l'**attribuzione delle funzioni** sia il **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa**.

In generale, si prevede che l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal C.S.M. con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio giudiziario (comma 1).

Per quanto riguarda la prima assegnazione, **a seguito della riformulazione operata dalla Commissione giustizia, si stabilisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio, e fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, non possono essere - mai - destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocromatiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice per l'udienza preliminare (comma 2)**.

Ciò in considerazione della particolare delicatezza di tali funzioni, per l'esercizio delle quali è necessario avere svolto in concreto la funzione giurisdizionale.

Rispetto a tale regola generale non è più prevista alcuna possibilità di deroga.

Per quanto riguarda il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o viceversa, il testo attuale del decreto legislativo 160/2006, come è noto, ammette tale passaggio esclusivamente entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio e subordina tale passaggio alla frequenza di un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura e al superamento di concorso per titoli.

Il disegno di legge in esame elimina il suddetto termine dei tre anni e prevede che il passaggio non sia consentito all'interno dello stesso distretto di Corte d'appello, **né all'interno di altri distretti della stessa regione (tale ulteriore limitazione è stata introdotta dalla Commissione giustizia)**.

Si ricorda che i distretti di Corte d'appello ricomprendono normalmente l'intero territorio di una regione, ad eccezione delle regioni Puglia, Sicilia, Campania, Lombardia, Calabria, il cui territorio è ripartito tra due o più distretti. Il divieto di passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto avrebbe comportato la necessità di cambiare regione per tutti i magistrati, tranne che per quelli che esercitano le proprie funzioni nelle cinque regioni sudette.

La modifica apportata dalla Commissione giustizia porta dunque ad una parificazione tra tutte le regioni.

Al fine di evitare conflitti di interessi, un'ulteriore limitazione consiste nell'impossibilità di andare ad esercitare le nuove funzioni nel capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati

del distretto nel quale il magistrato prestava servizio all'atto del mutamento di funzioni.

La Commissione giustizia ha introdotto una limitazione ulteriore, in base alla quale il passaggio di funzioni non può avvenire più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera.

Il passaggio di funzioni può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal C.S.M. previo parere del Consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della Corte d'appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, le funzioni del Consiglio giudiziario sono svolte dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quelle del Presidente della Corte d'appello e del procuratore generale presso la medesima rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione e dal procuratore generale presso la medesima (comma 3).

Eccezioni sono previste:

- per il conferimento delle seguenti funzioni: primo presidente e presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale e procuratore generale aggiunto presso la stessa; presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le suddette limitazioni non operano per il conferimento di tali funzioni (comma 5);

- per il conferimento di tutte le altre funzioni di legittimità. In questi casi si applicano tutte le suddette limitazioni, tranne quella relativa alla sede di destinazione (per ovvie ragioni, considerato che la Corte di cassazione è una sola);

- per i magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano, che sono tenuti al cambio di circondario e non a quello di distretto/regione (comma 6).

Il **comma 5** modifica l'art. 19 del decreto legislativo 160/2006, sulla **permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio**.

Il testo attuale del decreto legislativo prevede la permanenza per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga per non oltre due anni.

Il disegno di legge in esame prevede invece che il periodo massimo di permanenza venga stabilito dal C.S.M. con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni. Tale

periodo è prorogabile dal C.S.M. limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (tale limitazione è stata introdotta dalla Commissione giustizia).

All'art. 19 viene inoltre aggiunto un comma 2-bis, secondo il quale il magistrato che alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del C.S.M. e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.

Il **comma 6** introduce nel decreto legislativo 160/2006 un nuovo art. 34-bis che introduce un **limite di età per le funzioni semidirettive** analogo a quello che il successivo art. 35 prevede con riferimento alle funzioni direttive.

Pertanto, le funzioni semidirettive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno **quattro anni** di servizio prima della data di collocamento a riposo (**termine così modificato dalla Commissione giustizia. Il testo originario prevedeva tre anni**). Per data di collocamento a riposo viene fatto rinvio all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503²⁷. Tale disposizione, introdotta dalla finanziaria per il 2003²⁸, prevede che i magistrati hanno facoltà di permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Trattandosi di una facoltà dello stesso magistrato, l'art. 34-bis in esame fa espresso riferimento alla circostanza che il magistrato l'abbia esercitata.

Ai magistrati che non assicurano un periodo di servizio di quattro anni prima del collocamento a riposo possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma *ex art.* 46, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il **comma 7** modifica l'art. 35 del decreto legislativo 160/2005, in materia di **limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive**.

Il testo attuale del decreto legislativo 160/2006 prevede che gli incarichi direttivi possano essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511²⁹, ossia quattro anni di servizio prima del compimento del settantesimo anno di età.

²⁷ "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

²⁸ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 12.

²⁹ "Guarentigie della magistratura".

Il disegno di legge in esame modifica il termine finale dal quale gli anni vengono calcolati, che non è più il compimento del settantesimo anno bensì quello del settantacinquesimo anno.

Tuttavia, al magistrato che già svolge funzioni direttive ma che non assicura il periodo di servizio almeno triennale prima del compimento dei settantacinque anni le medesime funzioni possono essere riattribuite dal C.S.M. previo concorso, ai sensi dell'art. 45, comma 2.

Non sono previsti limiti di età per lo svolgimento delle funzioni direttive superiori di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) e delle funzioni direttive apicali di legittimità (presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione).

Il **comma 8** modifica l'art. 36 del decreto legislativo 160/2006, relativo al **conferimento di incarichi direttivi ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli artt. 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350³⁰ e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66³¹.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della suddetta legge 350/2003, il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge stessa, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore di detta legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore legge in questione, il pubblico dipendente può

³⁰ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

³¹ "Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.

chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

Ai sensi del successivo comma 57-bis, ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 66/2004 ha previsto che in caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal C.S.M., ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 350/2003, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge 350/2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal C.S.M., anche in soprannumerario, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumerario funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge 350/2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumerario, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il C.S.M. dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera.

Il testo attuale del decreto legislativo 160/2006 prevede che, ai fini del conferimento di incarichi direttivi ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi delle disposizioni suddette, alla data di ordinario collocamento a riposo (inteso come compimento del settantesimo anno di età, in quanto viene fatto rinvio al precedente art. 35, comma 1, che a sua volta - nel testo attuale - fa rinvio all'art. 5 del regio decreto legislativo 511/1946), è

aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

Il disegno di legge in esame prevede che il periodo da aggiungere non è più "pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro", bensì è "commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età".

La relazione al disegno di legge rileva che tale previsione appare congrua alla luce del fatto che l'ordinamento già prevede la restituzione dell'integrale salario in relazione al periodo trascorso in posizione di sospensione dal servizio in caso di assoluzione.

Si rileva che la disposizione in esame sembrerebbe presentare un problema di coordinamento con il precedente art. 35. Essa infatti, così come già previsto dal testo attuale, prevede che il periodo suddetto debba essere aggiunto alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'art. 35, comma 1. Tuttavia l'art. 35 è a sua volta modificato dal comma 7 dell'articolo in esame e ora non fa più riferimento alla data di ordinario collocamento a riposo, prevista dalla legge delle guarentigie (settant'anni), ma al collocamento a riposo prevista dall'art. 16, comma 1-bis, della legge 503/1992 (settantacinque anni). Ciò parrebbe determinare la contraddittorietà della nuova formulazione, che prevede un limite massimo di settantacinque anni.

Il **comma 9** modifica l'art. 45 del decreto legislativo 160/2006, in materia di **temporaneità delle funzioni direttive**. Permane la previsione della durata massima di quattro anni. Mentre il testo attuale prevede la possibilità di una proroga per un periodo ulteriore di due anni, il disegno di legge in esame (**come riformulato dalla Commissione giustizia**) stabilisce che, alla scadenza del quadriennio, il C.S.M., a seguito di valutazione dell'attività svolta, può confermare il magistrato per un'ulteriore quadriennio (ciò può avvenire un'unica volta).

In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per 5 anni.

In assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle ore delle determinazioni del C.S.M., con funzioni né direttive né semidirettive.

Il **comma 10** modifica l'art. 46 del decreto legislativo 160/2006, in materia di **temporaneità delle funzioni semidirettive**. Anche in questo caso è prevista una

durata di quattro anni (invece dei sei anni previsti dal testo attuale del decreto legislativo 160/2006), al termine di quali il magistrato può però essere confermato per un uguale periodo a seguito di valutazione, da parte del C.S.M., dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni (**il divieto è stato circoscritto ad un quinquennio dalla Commissione giustizia**).

Alla scadenza del secondo quadriennio, il magistrato, anche se il C.S.M. non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.

Il **comma 11** sostituisce la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27³². Si tratta dello **stipendio annuo lordo dei magistrati** (che non ricomprende l'indennità integrativa speciale e l'indennità giudiziaria).

Il **comma 12** sostituisce l'art. 51 del decreto legislativo 160/2006, che esaurisce in sé il Capo relativo alla **progressione economica dei magistrati**. Il nuovo art. 51 si apre con l'affermazione che "*le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1 gennaio 2006*".

Non è chiaro se si intenda fare riferimento alle somme riportate nella tabella di cui al comma precedente.

Viene precisato che il sistema di progressione stipendiiale dei magistrati ordinari non subisce alcuna modifica rispetto al passato.

In particolare, si dispone che continuino a trovare applicazione:

- la legge 6 agosto 1984, n. 425, recante "*Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati*";
- l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*";
- l'art. 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*";
- la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante "*Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato*";
- la legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante "*Provvidenze per il personale di magistratura*"

³² "Provvidenze per il personale di magistratura".

e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.

Viene specificato che il trattamento economico che spetta ai magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva. Nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa, detto trattamento compete solo dopo una nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'art. 11, commi 11, 12 e 13, come modificati dal decreto in esame.

Il comma 13, come sostituito dalla Commissione giustizia, interviene sull'art. 52 del decreto legislativo 160/2006 prevedendo che quest'ultimo disciplini esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il Capo I (quello relativo all'accesso alla magistratura e al tirocinio), quella militare in quanto compatibile.

Il comma 14, aggiunto dalla Commissione giustizia, modifica l'art. 53 del decreto legislativo 160/2006, relativo alla copertura finanziaria, abrogando, su richiesta della Commissione bilancio, le autorizzazioni di spesa per il funzionamento delle commissioni di concorso.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 1

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 10 <i>Funzioni dei magistrati</i>	Articolo 10 <i>Funzioni</i>
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti: a) giudicanti di primo grado; b) requirenti di primo grado;	1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 10 <i>Funzioni dei magistrati</i>	Articolo 10 <i>Funzioni</i>
	3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
c) giudicanti di secondo grado; d) requirenti di secondo grado;	4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.
	5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
	6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 10 <i>Funzioni dei magistrati</i>	Articolo 10 <i>Funzioni</i>
e) semidirettive giudicanti di primo grado; f) semidirettive requirenti di primo grado;	7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
	8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
g) semidirettive giudicanti di secondo grado; h) semidirettive requirenti di secondo grado;	9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 10 <i>Funzioni dei magistrati</i>	Articolo 10 <i>Funzioni</i>
i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;	10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
	11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.
i) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;	12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.
	13. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 10 <i>Funzioni dei magistrati</i>	Articolo 10 <i>Funzioni</i>
m) giudicanti di legittimità; n) requirenti di legittimità;	(<i>vedi comma 6</i>)
o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;	14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;	15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
q) direttive superiori apicali di legittimità.	16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Articolo 2

(*Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006*)

Comma 2

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 <i>Valutazione della professionalità</i>
1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza.	1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.	2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. Essa è operata secondo i parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello.	a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11	Articolo 11
<i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	<i>Valutazione della professionalità</i>
4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.	b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa a strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e specializzazioni;
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale.	c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.	d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei

Articolo 2

(*Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006*)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 Valutazione della professionalità
	problemi di tipo organizzativo e giuridico.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello.	
8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.	<p>3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:</p> <p><i>a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5, ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio giudiziario;</i></p> <p><i>b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;</i></p> <p><i>c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli</i></p>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 Valutazione della professionalità
	<p>stessi secondo criteri uniformi;</p> <p><i>d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministero della giustizia;</i></p> <p><i>e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.</i></p>
9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni.	4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
	<i>a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto riguarda gli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;</i>
	<i>b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;</i>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 <i>Valutazione della professionalità</i>
10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.	c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.	e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;
13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello.	f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità,

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 <i>Valutazione della professionalità</i>
	<p>con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente dalla funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmesse obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.</p>
14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.	<p>5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.</p>
15. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione.	<p>6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.</p>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11	Articolo 11
<i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	<i>Valutazione della professionalità</i>
16. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.	7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.	8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
18. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.	9. Il giudizio di professionalità è “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non “positivo”.
19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.	10. Se il giudizio è “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 <i>Valutazione della professionalità</i>
20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.	<p>nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.</p> <p>11. Se il giudizio è “negativo”, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.</p>
21. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.	<p>12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con</p>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 Valutazione della professionalità
	decorrenza dalla scadenza del biennio.
	13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
	14. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.
	15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzioni di merito e di legittimità</i>	Articolo 11 Valutazione della professionalità
	incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
	16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.
	17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 3

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano: a) mediante concorso per titoli ed esami; b) mediante concorso per titoli.	1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo delle due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.
2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.	2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le	3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.	della seconda valutazione di professionalità.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.	4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.	5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.	6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
	7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
	professionalità.
	8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
	9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
	10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.
	11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
	attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5 il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
	12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
	adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
	13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti, di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
	14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
	al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.
	15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
	16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità e direttive, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13,

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 12 <i>Progressione nelle funzioni</i>	Articolo 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni</i>
	è tenuta a motivare la sua decisione.
	17. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 4

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 13 <i>Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti</i>	Articolo 13 <i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa</i>
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.	1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.	2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2.	3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 13 <i>Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti</i>	Articolo 13 <i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa</i>
	<p>procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il</p>

Articolo 2

(*Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006*)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 13 <i>Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti</i>	Articolo 13 <i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa</i>
	passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
	4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
	5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
	6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 13	Articolo 13
<i>Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti</i>	<i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa</i>
	nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 5

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 19

Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

Testo attuale	Testo modificato
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.	1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2 , ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.	2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
	2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 19 <i>Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio</i>	
Testo attuale	Testo modificato
	ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.

Articolo 2

(*Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006*)

Comma 6

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Art. 34-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive</i></p> <p class="list-item-l1">1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.</p> <p class="list-item-l1">2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1.</p>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 7

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 35 <i>Conferimento degli incarichi direttivi di merito</i>	Articolo 35 <i>Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive</i>
1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.	1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e hanno esercitato la relativa facoltà.
2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.	2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 8

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 36

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

Testo attuale	Testo modificato
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.	1. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16 , ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età .

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 9

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo attuale	Testo modificato
Articolo 45 <i>Temporaneità degli incarichi direttivi</i>	Articolo 45 <i>Temporaneità delle funzioni direttive</i>
1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni.	1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa per il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.	
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.	
4. Alla scadenza del termine di cui al	2. Alla scadenza del termine di cui al

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 45 <i>Temporaneità degli incarichi direttivi</i>	Articolo 45 <i>Temporaneità delle funzioni direttive</i>
comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione , ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.	3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 10

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo attuale	Testo modificato
Articolo 46 <i>Temporaneità degli incarichi semidirettivi</i>	Articolo 46 <i>Temporaneità delle funzioni semidirettive</i>
1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.	1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.	2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 46 <i>Temporaneità degli incarichi semidirettivi</i>	Articolo 46 <i>Temporaneità delle funzioni semidirettive</i>
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	
4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.	
5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.	

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 11

**Tabella A, allegato alla Legge 19 febbraio 1981, n. 27
Magistratura ordinaria**

TESTO ATTUALE		TESTO MODIFICATO	
QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO	QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Primo presidente della Corte di cassazione	28.835.000	Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	26.805.000	Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	euro 75.746,26
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	24.369.000	Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	euro 73.018,13
Magistrati di Corte di cassazione	20.739.000	Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	euro 66.470,60
Magistrati di Corte di appello	18.435.000	Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	euro 56.713,83
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	16.131.000	Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	euro 50.521,10

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Tabella A, allegato alla Legge 19 febbraio 1981, n. 27
Magistratura ordinaria

TESTO ATTUALE		TESTO MODIFICATO	
Magistrati di tribunale	11.522.000	Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	euro 44.328,37
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	8.109.000	Magistrati ordinari	euro 31.940,23
Uditori giudiziari	6.951.000	Magistrati ordinari in tirocinio	euro 22.766,71

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 12

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 51 Classi di anzianità	Articolo 51 Trattamento economico
Testo attuale	Testo modificato
<p>La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:</p> <p>a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;</p> <p>b) seconda classe: da sei mesi a due anni;</p> <p>c) terza classe: da due a cinque anni;</p> <p>d) quarta classe: da cinque a tredici anni;</p> <p>e) quinta classe: da tredici a venti anni;</p> <p>f) sesta classe: da venti a ventotto anni;</p> <p>g) settima classe: da ventotto anni in poi.</p> <p>2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.</p> <p>3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità.</p>	<p>1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto.</p>

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 13

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 52 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.	Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006)

Comma 14

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 53 <i>Copertura finanziaria</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n. 150.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 2, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. *Identico*».

2. *Identico*:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. *Identico*:

a) identica;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) identica;

d) identica;

- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) **alla partecipazione** alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
- h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
- i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- m) all’organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;
- n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;**
- o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per
- e) *identica*;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta **della competente autorità di Governo**, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
- h) alla collaborazione, su richiesta **della competente autorità di Governo**, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
- i) *identica*;
- l) *identica*;
- m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;*
- soppressa*
- n) identica;**

operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia;

q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (*Organi*). – 1. Gli organi della Scuola sono:

- a) il comitato direttivo;
- b) il presidente;
- c) il segretario generale».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (*Composizione e funzioni*). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte

soppressa

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e **tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.**

2. *Identico.*

3. *Identico».*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

«Art. 5. – (*Composizione e funzioni*). – 1. *Identico.*

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e **modifica**, tenuto conto delle linee programmatiche

annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, **d'intesa tra loro.**»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta

proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. *Identico:*

a) *identico:*

«1. **Fanno parte** del comitato direttivo dodici componenti **di cui** sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra **professori** universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di **sei** magistrati e di un **professore** universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di **un magistrato**, di due **professori** universitari e di due avvocati.»;

b) *identica;*

c) *identica.*

eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

7. *Identico.*

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Funzioni*). – 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. *Identico.*

9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Funzioni*). – 1. I componenti del comitato direttivo **in posizione di fuori**

10. *Identico:*

«Art. 12. – (*Funzioni*). – 1. I componenti del comitato direttivo

ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

- a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
- b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
- c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
- d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
- e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
- g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica».*

11. *Identico*:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(*Segretario generale*)

1. Il segretario generale della Scuola:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c) **adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo;**
- d) predisponde la relazione annuale sull'attività della Scuola;
- e) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
- f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari **indicati** devono aver conseguito **almeno** la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

(*Segretario generale*)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- soppressa
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica.*

Art. 17-ter.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari **ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.** I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, **nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario,** e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, **se magistrato,** è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (*Durata*). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore della magistratura può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l'articolazione del tirocinio alla minore durata».

13. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (*Contenuto e modalità di*

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. *Identico.*

13. *Identico:*

«Art. 18. – (*Durata*). – 1. *Identico*».

Soppresso

14. *Identico:*

«Art. 20. – (*Contenuto e modalità di*

svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, **per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».**

14. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»;

svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui **al comma 1** dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una **relazione** concernente **ciascun** magistrato».

15. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 1, **le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»;** dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le

parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

15. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie,

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

16. Identico:

a) *identica*;

b) *identico*:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni **unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.**»;

c) *identico*:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie,

tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

16. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (*Tipologia dei corsi*). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

17. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità.

tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, **della relazione di sintesi dal medesimo predisposta**, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) *identica*;

e) *identica*.

17. *Identico*.

18. *Identico*.

L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

18. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (*Obbligo di frequenza*). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i

19. Identico:

«Art. 25. – (*Obbligo di frequenza*). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, **individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato**, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico».*

magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

L'**articolo 3**, che consta di 19 commi, apporta modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150*”, entrato in vigore il 4 maggio 2006.

La formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati precedentemente all'adozione del decreto legislativo 26/2006

La formazione professionale del magistrato, sebbene non espressamente prevista dall'art. 105 Cost., è strettamente connessa alle competenze che tale disposizione costituzionale riconosce al C.S.M., a presidio dell'indipendenza della magistratura, e, per tale motivo, è stata tradizionalmente curata da quest'ultimo.

La nona commissione del C.S.M. (Commissione per il tirocinio e la formazione professionale) ha infatti il compito di effettuare relazioni e proposte nelle seguenti materie: a) regolamentazione, organizzazione e controllo del tirocinio degli uditori giudiziari; b) programmazione, istituzione, organizzazione, coordinamento e supervisione dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per i magistrati; c) coordinamento con l'attività di formazione dei magistrati svolta da Stati e istituzioni esteri e dall'Unione europea; partecipazione dei magistrati italiani a corsi di formazione all'estero; d) designazione dei componenti del Comitato scientifico esterno per lo studio e l'organizzazione delle attività di formazione professionale dei magistrati di cui all'art. 29 del Regolamento interno; e) tutti i provvedimenti relativi al concorso per la nomina ad uditore giudiziario, eccettuata la deliberazione per l'indizione del concorso stesso.

Ai sensi del suddetto art. 29 del Regolamento interno del C.S.M., il Consiglio, su proposta della nona commissione, organizza incontri di aggiornamento professionale e incontri di studio per gli uditori giudiziari. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata degli incontri di studio, nonché la scelta dei temi, della sede, della durata, dei relatori e dei coordinatori esterni dei singoli incontri, sono decisi, su proposta della Commissione stessa, dal Consiglio.

Per lo svolgimento delle attività relative alla formazione professionale è istituito un Comitato scientifico, con il compito di elaborare e proporre alla Commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi, i temi, le modalità didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa formativa. I componenti del Comitato scientifico partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche che vi si svolgono e ne riferiscono i risultati alla Commissione. Il Comitato scientifico è composto da sedici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'Ufficio studi designato dal Direttore dell'Ufficio stesso. I componenti del

Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilità, su proposta della Commissione, per la durata di un anno. L'incarico è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.

La nona Commissione, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, redige i piani annuali di massima degli incontri di studio e delle altre attività di formazione professionale.

I componenti la nona Commissione, coadiuvati dai componenti del Comitato scientifico, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio e vi svolgono le funzioni di coordinatori interni, provvedendo altresì ad eventuali adempimenti indifferibili ed urgenti dei quali si verifichi la necessità.

La competenza del C.S.M. in materia di formazione e aggiornamento professionale trova riconoscimento in una pluralità di disposizioni normative, tra le quali si ricordano il D.P.R. 17 luglio 1998, recante "*Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari*" (ora abrogato dal suddetto decreto legislativo 26/2006); l'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272³³, relativo alla formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili; l'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374³⁴, in materia di tirocinio dei giudici di pace.

Si ricorda che la formazione dispensata dal C.S.M. a livello centrale è poi integrata dalla formazione dei magistrati in sede decentrata (risoluzione dell'assemblea plenaria del C.S.M. del 26 novembre 1998), offerta dai referenti per la formazione e dai Consigli giudiziari (quest'ultimi in virtù di specifiche disposizioni legislative o su delega del C.S.M.). Alla formazione, integrale e decentrata, si affiancano poi progetti di formazione a distanza (c.d. *e-learning*).

Si ricorda, infine, che il C.S.M. è membro della Rete europea di Formazione Giudiziaria (REFG), un'associazione tra i soggetti deputati alla formazione dei magistrati nei Paesi membri dell'Unione europea, che ha come scopo la cooperazione in materia di: analisi ed identificazione dei bisogni in termini di formazione; scambio e la divulgazione delle esperienze nel campo della formazione in ambito giudiziario; elaborazione di programmi e di metodologie per attività formative comuni, in particolare con l'utilizzo di nuove tecnologie; coordinamento dei programmi e delle attività dei membri, con particolare riguardo per le iniziative dell'Unione europea; fornitura del *know-how* e delle proprie conoscenze alle istituzioni europee, nazionali ed internazionali in stretta collaborazione con la Rete di Lisbona nell'ambito del Consiglio d'Europa, laddove possibile, in particolar modo volta alla promozione dell'adesione dei Paesi candidati.

Il decreto legislativo 26/2006

Il decreto legislativo 26/2006 è composto da quattro Titoli, in materia, rispettivamente, di Scuola superiore della magistratura; tirocinio degli uditori giudiziari; aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; disposizioni finali.

Alla Scuola è attribuita in via esclusiva la competenza in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati. Essa è stabilmente preposta: a) all'organizzazione e alla

³³ "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

³⁴ "Istituzione del giudice di pace".

gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; *b*) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; *c*) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; *d*) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle suddette lettere *a*) e *b*), la Scuola è composta da due distinte articolazioni. Gli organi della Scuola sono: *a*) il comitato direttivo; *b*) il presidente; *c*) i comitati di gestione. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o suo delegato, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o suo delegato. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal C.S.M., un avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi. Per ciascuna delle articolazioni, è istituito un comitato di gestione che: *a*) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza; *b*) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione; *c*) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione; *d*) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione; *e*) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche; *f*) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive; *g*) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonché tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.

Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo della Scuola. Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie. I giudizi sono trasmessi al C.S.M. che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

Il decreto legislativo 26/2006 ha abrogato:

a) gli artt. 128, primo comma, 129 e 129-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi alla destinazione degli uditori, al tirocinio giudiziario ed al tirocinio degli avvocati che hanno superato il concorso per magistrato di tribunale;

- b) gli artt. 11, comma 5, e 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48³⁵, sulla possibilità del C.S.M. di abbreviare la durata del tirocinio e sulla adozione delle norme di attuazione delle disposizioni abrogate dalla lettera a) del presente elenco;
- c) la legge 30 maggio 1965, n. 579, recante "Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari";
- g) l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916³⁶, secondo il quale le norme per il tirocinio degli uditori erano dettate dal C.S.M., nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

La ratio dell'insieme delle modifiche previste dall'articolo in esame

Secondo la relazione al disegno di legge, le modifiche sono rese necessarie dal fatto che l'attuale stesura del decreto legislativo 26/2006 attribuisce alla Scuola "*funzioni e compiti anche di carattere formativo e valutativo, in relazione alla partecipazione dei magistrati ai corsi di aggiornamento, che rischiano di snaturare l'attività della formazione, orientandola piuttosto verso la progressione in carriera e la preparazione e lo svolgimento dei concorsi. Con l'intervento proposto si è ricollocata l'attività della Scuola nell'ambito suo proprio dell'attività della formazione iniziale, complementare e permanente e di riconversione a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, prevedendo altresì una struttura più agile per il perseguitamento degli obiettivi formativi*".

Il **comma 1** dell'articolo in esame interviene sull'art. 1 del decreto legislativo 26/2006, che istituisce la **Scuola superiore della magistratura** (di seguito, anche, la "Scuola").

Il testo governativo, nel prevedere che la Scuola ha competenza in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati, prevedeva l'eliminazione del riferimento alla circostanza che tale competenza sia esercitata dalla Scuola "in via esclusiva". La Commissione giustizia ha invece optato per il mantenimento dell'attuale formulazione (e dunque "La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati").

Mentre viene conservata la previsione in base alla quale la Scuola deve avere tre diverse sedi, viene eliminata la ripartizione tra sede per i distretti del Nord, sede per i distretti del Centro e sede per i distretti del Sud del Paese. Pertanto l'attuale testo non stabilisce una ripartizione di competenza tra le tre Scuole.

³⁵ "Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura".

³⁶ "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernete la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie".

Si ricorda che le sedi della Scuola, inizialmente individuate in Bergamo, Latina e Catanzaro, sono state successivamente individuate in Bergamo, Firenze e Benevento (D.M. 30 novembre 2006).

Il **comma 2** dell'articolo in esame sostituisce l'art. 2 del decreto legislativo 26/2006, così modificando sostanzialmente le **finalità della Scuola**.

Mentre, alla luce del testo attualmente in vigore, la Scuola è stabilmente preposta: a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori, b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, c) alla promozione di iniziative e di scambi culturali, incontri di studio e ricerca, d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria, il nuovo testo prevede una elencazione più puntuale e articolata delle finalità della Scuola, molte delle quali sembrano costituire specificazioni delle finalità già previste dal testo attualmente in vigore.

Viene precisato che all'attività di ricerca non si applica l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382³⁷, secondo il quale l'Università è sede primaria della ricerca scientifica e il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuove le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Per quanto riguarda l'organizzazione della Scuola, mentre il testo attuale contiene già una direttiva vincolante, nel prevedere che la Scuola è composta da due distinte articolazioni, una per il tirocinio e l'altra per l'aggiornamento professionale, il nuovo comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo in esame stabilisce che l'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti interni (ai sensi del successivo art. 3, comma 2, i regolamenti di organizzazione interna devono essere adottati in conformità alle disposizioni dello statuto).

Il **comma 3** dell'articolo in esame modifica l'art. 3 del decreto legislativo 26/2006, il quale prevede attualmente che lo **statuto della Scuola** è adottato dal comitato direttivo della stessa con il voto favorevole di cinque componenti. Il disegno di legge in esame prevede che sia necessario il voto favorevole di otto componenti, ciò in quanto, come si dirà oltre, il numero dei componenti del comitato direttivo passa da sette a dodici, ai sensi dell'art. 5, comma 1.

Il **comma 4** sostituisce l'art. 4 del decreto legislativo 26/2006, che elenca gli **organi della Scuola**. Mentre attualmente sono organi della Scuola: il comitato direttivo, il presidente e i comitati di gestione, il disegno di legge in esame sopprime i comitati di gestione e prevede invece l'introduzione di un segretario

³⁷ "Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione formativa e didattica".

generale, disciplinato dai nuovi artt. 17-bis e 17-ter del decreto legislativo 26/2006, introdotti dal comma 10 dell'articolo in esame.

Il **comma 5** sostituisce l'art. 5 del decreto legislativo 26/2006, che disciplina le **funzioni del comitato direttivo**.

Come già anticipato, il comitato direttivo è composto da dodici membri, invece che da sette.

Il comitato direttivo:

- adotta lo statuto e i regolamenti interni;
- cura la tenuta dell'albo dei docenti;
- adotta, e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica;
- approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura;
- nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni;
- conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività;
- nomina il segretario generale;
- vigila sul corretto andamento della Scuola;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Si mette in evidenza in particolare che, mentre il testo attuale prevede che l'attività didattica della Scuola è programmata dal comitato direttivo “*avvalendosi*” di una articolata serie di proposte (provenienti da C.S.M., Ministro, Consiglio nazionale forense, Consigli giudiziari, Consiglio direttivo della corte di cassazione, componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche), il disegno di legge in esame stabilisce che il programma annuale dell'attività didattica è adottato dal comitato direttivo “*tenuto conto*” delle linee programmatiche proposte annualmente dal C.S.M. e dal Ministro.

Si segnala a tal proposito una discrasia con quanto previsto dal nuovo art. 12, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la bozza del programma annuale delle attività didattiche deve essere elaborata tenendo conto anche delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, che non sono invece menzionate nella disposizione in esame.

I contatti con il C.S.M. sono rafforzati anche dalla previsione dell'invio a quest'ultimo della relazione annuale.

Il **comma 6** dell'articolo in esame modifica l'art. 6 del decreto legislativo 26/2006, in materia di nomina dei **componenti del comitato direttivo**. Attualmente esso dovrebbe essere composto da quattro magistrati (primo presidente della Corte di cassazione, procuratore generale presso la Corte di

cassazione e due magistrati ordinari scelti dal C.S.M.), un avvocato (nominato dal Consiglio nazionale forese), un professore universitario (nominato dal Consiglio universitario nazionale) ed un altro insigne giurista nominato dal Ministro della giustizia.

Il disegno di legge in esame prevede invece che i dodici componenti del comitato direttivo siano così ripartiti: sette magistrati, tre professori universitari, due avvocati. Le nomine sono effettuate dal C.S.M., in ragione di sei magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due docenti universitari e di due avvocati.

I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.

Il **comma 7** dell'articolo in esame apporta all'art. 7 del decreto legislativo 26/2006, le modifiche necessarie ad adeguarlo alla nuova composizione del comitato direttivo. Esso stabilisce che tale organo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.

Il comma 8, aggiunto dalla Commissione giustizia, modifica l'art. 11 del decreto legislativo 26/2006, che elenca le funzioni del Presidente della Scuola, attribuendogli, oltre a quelle già previste nell'attuale formulazione dell'articolo, anche quella di adottare i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo. Nel testo originario tale funzione era attribuita al segretario generale.

Il **comma 9** modifica la rubrica della Sezione IV del Capo II del Titolo I del decreto legislativo 26/2006. Tale sezione è attualmente dedicata ai comitati di gestione. Come si è detto *supra*, i comitati di gestione non vengono più previsti come organi della Scuola dall'art. 4, come modificato dal comma 4 dell'articolo in esame, pertanto a) la relativa sezione viene ora dedicata, dal comma in esame, ai “**responsabili di settore**”, b) l'art. 12, come si vedrà *infra*, va a regolare le funzioni dei suddetti responsabili di settore, c) tutti gli altri articoli della sezione vengono abrogati dall'art. 4, comma 20, del disegno di legge in esame (già art. 6, comma 53).

Il **comma 10** sostituisce integralmente l'art. 12 del decreto legislativo 26/2006. Mentre attualmente esso disciplina le funzioni dei comitati di gestione, secondo la proposta in esame andrà a disciplinare le **funzioni dei responsabili di settore**, ossia dei componenti del comitato direttivo presso la Scuola i quali, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo, curano:

- la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal C.S.M. e dal Ministro della

giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale.

Si ricorda che sul punto parrebbe esistere una contraddizione con l'art. 5 del decreto legislativo 26/2006, come modificato dal comma 5 dell'articolo in esame (si veda supra).

- l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

- la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

- l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

- la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

- l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

- lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.

Il testo originario prevedeva che il compito di responsabile di settore potesse essere svolto esclusivamente dai componenti del comitato direttivo che si trovassero in posizione di fuori ruolo (e dunque solo da magistrati e professori universitari). L'abolizione di tale requisito, da parte della Commissione giustizia, apre anche agli avvocati la possibilità di svolgere la funzione.

Il **comma 11** introduce nel Capo II del Titolo I del decreto legislativo 26/2006 una nuova sezione IV-*bis* dedicata al Segretario generale, il nuovo organo della Scuola previsto dall'art. 4, come modificato dal comma 4 dell'articolo in esame.

La nuova sezione IV-*bis* è composta da due articoli.

Il nuovo art. 17-*bis* elenca le **funzioni del Segretario generale**. Egli:

- è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

- provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

- predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

- esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

- esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Come già anticipato in sede di esame del comma 8 dell'articolo in esame, il testo originario prevedeva che il segretario generale avesse anche il potere di adottare i provvedimenti d'urgenza. La Commissione giustizia ha trasferito tale potere al Presidente.

Il nuovo art. 17-ter, rubricato forse impropriamente “*Funzioni e durata*” (considerato, che, come si è visto, le funzioni sono previste dal precedente art. 17-bis), regola invero **la nomina e la durata in carica del Segretario generale**.

Egli è infatti nominato dal comitato direttivo, che lo sceglie tra i magistrati ordinari ovvero (**e questa è un'opzione inserita dalla Commissione giustizia**) **tra i dirigenti amministrativi di prima fascia**. Egli dura in carica cinque anni, durante i quali, se magistrato, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

Su indicazione della Commissione bilancio, è stato chiarito che per l’incarico di segretario generale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi.

Il **comma 12** apporta una modifica di carattere formale alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo 26/2006, che da “*Disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari*” diviene “*Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio*”.

Peraltro, l’unico comma di cui il Titolo in questione sarebbe composto, in caso di approvazione dell’articolo in esame, disciplina il tirocinio dei magistrati ordinari e non lo status o altri profili attinenti ai magistrati ordinari nel periodo del tirocinio.

Il **comma 13** sostituisce l’art. 18 del decreto legislativo in esame, in merito alla **durata del tirocinio**. Mentre la versione attuale prevede che il tirocinio abbia una durata di 24 mesi, la disposizione in esame prevede una durata di soli 18 mesi. La sessione presso la Scuola resta di 6 mesi, che possono essere anche non consecutivi. La sessione presso gli uffici giudiziari dura 12 mesi (anch’essi possono essere non consecutivi). Le modalità di svolgimento delle sessioni di tirocinio sono definite con delibera del C.S.M. (in quanto - spiega la relazione al disegno di legge - il tirocinio determina il consolidamento del rapporto di impiego la cui valutazione è riservata al solo organo di autogoverno della magistratura).

Il testo originario prevedeva il potere del C.S.M. di ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. Tale potere è stato eliminato dalla Commissione giustizia.

Il **comma 14** sostituisce l’art. 20 del decreto legislativo 26/2006, relativo al **contenuto e alle modalità di svolgimento della sessione di tirocinio che si svolge presso la Scuola**.

Viene disposto che le materie sulle quali vertono i corsi di approfondimento siano individuate dal C.S.M. (ulteriori materie sono individuate dal comitato direttivo nel programma annuale), in luogo degli abrogandi comitati di gestione.

Viene altresì eliminata ogni indicazione legislativa sulle materie stesse (il decreto legislativo contiene attualmente una elencazione).

La scheda “valutativa”, che ai sensi del comma 4 dell’articolo in esame i singoli docenti compilano per ciascun magistrato al termine della sessione, è sostituita da una relazione, che viene trasmessa, al termine della sessione presso la Scuola, dal comitato direttivo al C.S.M..

Il **comma 15** apporta alcune modifiche all’art. 21 del decreto legislativo 26/2006, relativo al **contenuto e alle modalità di svolgimento della sessione di tirocinio che si svolge presso gli uffici giudiziari.**

L’art. 21 prevede attualmente che la sessione in esame si articoli in tre periodi:

- il primo periodo, della durata di **quattro** mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

- il secondo periodo, della durata di **due** mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

- il terzo periodo, della durata di **sei** mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell’uditore.

La scansione temporale è stata modificata nel corso dell'esame in commissione, al fine di armonizzare l'articolo in questione con quanto disposto dall'art. 18 in materia di durata complessiva del tirocinio.

Oltre ad alcune modifiche di carattere formale, viene chiarito che la presenza in tribunale non è circoscritta all’attività del tribunale in composizione collegiale (cosa che non era facilmente compatibile perlomeno con il civile, ove la composizione “normale” è quella monocratica).

Viene stabilito che i magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono il prescritto periodo di tirocinio sono designati dal C.S.M., su proposta del competente Consiglio giudiziario.

Analogamente, è al C.S.M. (oltre che al comitato direttivo) che, al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari trasmettono la scheda valutativa per ciascun uditore loro assegnato.

Il **comma 16** modifica l’art. 22 del decreto legislativo 26/2006, relativo al **procedimento di valutazione finale**. Attualmente, il comitato di gestione, al termine del periodo di tirocinio, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, formula per ciascun uditore un giudizio di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie.

Il comma in esame prevede invece che le schede di valutazione siano trasmesse direttamente al C.S.M., **unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola**. E’ poi il C.S.M., in conformità a quanto previsto dall’art. 105 Cost., che opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, **della relazione di sintesi**

predisposta da quest'ultimo, del parere del Consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il comma in questione continua a riferirsi all'invio al C.S.M. delle schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni, mentre, come si è visto precedentemente, la Commissione giustizia ha modificato l'art. 20 del decreto legislativo 160/2006 nel senso di sostituire la scheda che doveva essere predisposta al termine della sessione presso la Scuola con una relazione. Conseguentemente, l'unica "scheda valutativa" attualmente prevista è quella predisposta dal magistrato affidatario.

I successivi commi 17, 18 e 19 apportano modifiche al Titolo III del decreto legislativo 26/2006, relativo all'**aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati**.

In particolare, il **comma 17** modifica l'art. 23, relativo alla **tipologia dei corsi**. Il piano dei corsi (ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive) è approvato dal comitato direttivo della Scuola (mentre il decreto legislativo 26/2006 prevede la competenza del comitato di gestione). Viene eliminato il riferimento alla formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate.

Il **comma 18** modifica l'art. 24 del decreto legislativo 26/2006, relativo all'**oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale**. Viene chiarito che i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale vengono individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.

Viene introdotto poi un riferimento alla formazione decentrata. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di Corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi.

Secondo la relazione al disegno di legge, tale previsione consente di valorizzare le esperienze virtuose sviluppatesi all'interno della magistratura, senza rinunciare al confronto pluralista tra le diverse realtà giudiziarie anche attraverso l'apporto del mondo accademico e di quello forense, in base ad una costruzione dialogica delle conoscenze.

Il comma 19 sostituisce l'art. 25 del decreto legislativo in materia di obbligo di frequenza e durata. Si prevede che tutti i magistrati in servizio debbano partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento professionale ogni quattro anni (e non più ogni cinque, come previsto attualmente dal decreto legislativo 26/2006).

La Commissione giustizia ha chiarito che è il consiglio direttivo a dover individuare i corsi in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato. Nel fare ciò, il consiglio deve tener conto delle richieste dell'interessato.

Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati devono però partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

Tutti i restanti articoli del Titolo III del decreto legislativo 26/2006, relativi ai corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, nonché relativi alla valutazione dei magistrati sono abrogati dall'art. 4, comma 20, (ex art. 6, comma 53) del disegno di legge in esame.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 1

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 1	
Testo attuale	Testo modificato
1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».	1. <i>Identico.</i>
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.	2. <i>Identico.</i>
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.	3. <i>Identico.</i>
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono	5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 1	
<i>Scuola superiore della magistratura</i>	
Testo attuale	Testo modificato
individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.	della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 2

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2 <i>Finalità</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. La Scuola è stabilmente preposta:	1. La Scuola è preposta:
<i>a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;</i>	a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
<i>b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;</i>	b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
<i>c) Cfr. con la lett. m)</i>	c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
	d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
	e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
	f) alle attività di formazione decentrata;
<i>d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.</i>	g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2 <i>Finalità</i>	
Testo attuale	Testo modificato
	istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento del servizio giustizia;
	h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
	i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
	l) alla pubblicazione di ricerche e studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;	m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione alla attività di formazione;
	n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
	o) alla collaborazione alle attività

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Articolo 2 <i>Finalità</i>	
Testo attuale	Testo modificato
	connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tendendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
	2. Alla attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.	3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 3

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 3	
<i>Statuto</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.	1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 4

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150	
Articolo 4 <i>Organî</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Gli organi della Scuola sono:	1. <i>Identico:</i>
a) il comitato direttivo;	a) <i>identica;</i>
b) il presidente;	b) <i>identica;</i>
c) i comitati di gestione.	c) il segretario generale.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 5

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 5 <i>Composizione e funzioni</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.	1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato. 3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.	2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività, nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 6

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150	
Articolo 6 <i>Nomina</i>	
Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.</p> <p>2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.</p>	<p>1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.</p>
	<p>2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.</p>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 6 <i>Nomina</i>	
Testo attuale	Testo modificato
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1 , essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.	3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario .
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 7

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150	
Articolo 7	
<i>Funzionamento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli articoli 3, comma 1, e 11, comma 1. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.	1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 8

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo attuale	Testo modificato
Articolo 11 <i>Funzionamento</i>	Articolo 11 <i>Funzioni</i>
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.	1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo , ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 9

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo attuale	Testo modificato
Sezione IV - I comitati di gestione	Sezione IV - I responsabili di settore
(...)	(...)

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 10

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 12 <i>Funzioni</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono, tra loro, un presidente.	1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo: a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale universitario;
2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.	
3. Ciascun comitato di gestione: <i>a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza; Cfr. anche con la lett. a) del co. 1 a destra.</i>	 b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
 <i>b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;</i>	 c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
 <i>c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;</i>	 d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi,

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150	
Articolo 12 Funzioni	
Testo attuale	Testo modificato
	in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
<i>d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;</i>	e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
<i>e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;</i>	f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
<i>f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;</i>	g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.
g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.	

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 11

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 17	
Testo attuale	Testo modificato
1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di € 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.	2. <i>Identico.</i>
Sezione IV-bis - Il Segretario Generale	
	<p style="text-align: center;">Art. 17-bis <i>(Segretario generale)</i></p> <p>1. Il Segretario generale della scuola : a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica; b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri</p>

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 17	
Testo attuale	Testo modificato
	<p>di spesa; c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola; d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo; e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.</p>
	<p>Art. 17-ter</p> <p><i>(Funzioni e durata)</i></p> <p>1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.</p> <p>2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.</p> <p>3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi</p>

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 17	
<i>Trattamento economico</i>	
Testo attuale	Testo modificato
	aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 12

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
TITOLO II Disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari	TITOLO II Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
(...)	(...)

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 13

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi.	1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 14

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Articolo 20	
<i>Contenuto e modalità di svolgimento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia dell'uditore giudiziario.	1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18 , nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio .
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.	2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori	3. Tra i docenti sono designati i tutori

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 20 <i>Contenuto e modalità di svolgimento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
degli uditori giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l'assistenza didattica.	che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.	4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 15

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 21

Contenuto e modalità di svolgimento

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di sette mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di otto mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.</p>	<p>1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.</p>
<p>2. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salvo diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima</p>	<p>2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salvo diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario</p>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 21 <i>Contenuto e modalità di svolgimento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
destinazione.	e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
3. Il comitato di gestione provvede, altresì, ad individuare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio.	3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.	4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 16

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Articolo 22 <i>Procedimento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditorio giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie.	1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni, unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal Comitato direttivo della scuola.
2. I giudizi sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditorio all'assunzione delle funzioni giudiziarie.	2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato di gestione.	3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo .
4. L'uditore valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di	4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
Articolo 22 <i>Procedimento</i>	
Testo attuale	Testo modificato
tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.	nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica , compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale ; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio .
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego dell'uditore giudiziario.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 17

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate , per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo , tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.	1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive , il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 , il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 18

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 24	
<i>Oggetto</i>	
Testo attuale	Testo modificato
1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità.	1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola . Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato di gestione.	2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo .
	2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di Corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Comma 19

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 25 <i>Obbligo di frequenza e durata</i>	Articolo 25 <i>Obbligo di frequenza</i>
1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.	1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.	
3. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.	
	2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
	3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 viene considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
	4. Nei primi quattro anni successivi

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo attuale	Testo modificato
Articolo 25 <i>Obbligo di frequenza e durata</i>	Articolo 25 <i>Obbligo di frequenza</i>
	all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.
4. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.	
5. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione.	

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). – 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, **che ne sono membri di diritto**, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, **ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo**, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25 e altre
disposizioni)*

1. *Identico*:

«Art. 1. – (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e **dal presidente del Consiglio nazionale forense**, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da **un avvocato** con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, **iscritto** da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, **nominato** dal Consiglio nazionale forense».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (*Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati*). –

1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). –
1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra

4. *Identico.*

elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppresa e le parole: «ad ulteriori» sono

5. *Identico:*

a) *identica;*

soppressa

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: **«I componenti avvocati e professori universitari»** sono sostituite dalle seguenti: **«Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari»**, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: **«lettere a) e d)»** sono sostituite dalle seguenti: **«lettera a)»**.

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

7. *Identico*:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche **il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense**.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2. *Identico*.

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

8. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

a) *identica*;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

b) *identica*;

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove

altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo

c) *identica*;

d) *identica*.

superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum *del consiglio giudiziario*). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

9. *Identico.*

10. *Identico.*

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

- a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
- c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno

11. *Identico.*

12. *Identico.*

venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). –
1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio

giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di

pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), f) e g) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

13. *Identico*:

soppressa

a) *identica*;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) *identica*.

14. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) *identica*.

15. *Identico*.

«Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641,

l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

L'**articolo 4**, che consta di 20 commi, apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante “*Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150*”.

Il decreto legislativo 25/2006 è entrato in vigore il 4 maggio 2006. Il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36³⁸ ha rinvia fino all'aprile 2008 le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari.

I consigli giudiziari³⁹

I Consigli giudiziari sono “organi di amministrazione della giurisdizione”⁴⁰: svolgono compiti di carattere amministrativo ed organizzativo strumentali rispetto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali vere e proprie, ma comunque connessi con lo *status* dei magistrati⁴¹.

I Consigli giudiziari hanno una lunga tradizione nella storia dell'ordinamento giudiziario italiano⁴²: dopo l'esperienza delle “commissioni locali”⁴³, furono istituiti

³⁸ *"Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari"*, convertito dalla legge 23 maggio 2007, n. 66.

³⁹ Il brano riprodotto nella tabella è tratto da L. Nannipieri *"I nuovi consigli giudiziari: problemi interpretativi, prospettive operative a legislazione vigente, proposte di modifiche"*, www.movimentoperlagiustizia.it.

⁴⁰ Per tale definizione, nella quale rientrano anche il CSM (esclusa la sezione disciplinare, che è organo giurisdizionale) ed i dirigenti degli uffici, v. in particolare A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, 3° ed., Torino, 1990, 95 e seg., che tra l'altro osserva: “quando si tratti di esercitare funzioni di amministrazione della giurisdizione valgono in generale i principi comuni a tutte le altre forme di organizzazione amministrativa”; “nei rapporti tra organi di amministrazione della giurisdizione ben può stabilirsi una gerarchia”; l'Autore sottolineava inoltre l'opportunità di “rendere sempre più democratici gli organi di amministrazione della giurisdizione mediante il concentramento di questo tipo di funzioni nel Consiglio superiore ed in organi decentrati di analoga struttura (quali potrebbero essere i consigli giudiziari, una volta rinnovati per composizione e funzioni, o i “consigli regionali di giustizia”, progettati da alcuni) e la corrispondente riduzione dei poteri dei dirigenti”.

⁴¹ Vedi G. SILVESTRI, *L'organizzazione giudiziaria*, relazione al congresso 2004 della Associazione Italiana Costituzionalisti, reperibile sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it. L'Autore, nel riprendere la “felice espressione” di A. PIZZORUSSO, rileva che in essa “si comprendano i due valori fondamentali cui si deve ispirare l'ordinamento giudiziario: l'indipendenza dei magistrati e l'efficienza del servizio giustizia”, osservando inoltre: “se si guarda al complesso delle norme costituzionali che disciplinano il sistema giudiziario, si possono distinguere tre livelli di attività diverse, ma complementari: a) la giurisdizione in senso stretto; b) l'amministrazione della giurisdizione; c) la gestione dei servizi relativi alla giustizia, che potremmo definire l'amministrazione per la giurisdizione. La linea di demarcazione tra le funzioni, di cui ai punti b) e c), si può tracciare se si pensa che la Costituzione ha scorporato dalle funzioni amministrative strumentali all'esercizio della giurisdizione quelle direttamente connesse allo *status* dei magistrati e le ha quindi opportunamente affidate ad un organo di garanzia”.

⁴² Per una dettagliata ricostruzione storica vedi C. AZZALI, *I consigli giudiziari*, Padova, 1988.

con R.D. 7 gennaio 1904 n. 2 ed avevano la funzione di formulare pareri per la progressione in carriera ed i trasferimenti, da trasmettere alla “commissione

⁴³ Le “commissioni locali” furono istituite con R.D. 3 ottobre 1873 n. 1595: avevano sede presso ogni Corte di appello ed erano composte dal primo presidente, dal procuratore generale e dal presidente di sezione anziano; avevano il compito di formulare le proposte relative alla nomina, promozione e trasferimento dei magistrati e, secondo AZZALI, *op. cit.*, 45, “rappresentarono un primo e, per quanto parziale, promettente tentativo per rendere più ampia ed effettiva l’indipendenza della magistratura dall’esecutivo” Le commissioni furono sopprese con R.D. 5 gennaio 1879 n. 4686 “e la magistratura ritornò, così, sotto il controllo, diretto ed immediato, del Governo” (vedi ancora AZZALI, *op. cit.*, 52).

⁴⁴ Erano composti dal primo presidente della Corte, dal procuratore generale, da un presidente di sezione nominato per turno di anzianità e da due consiglieri eletti dall’assemblea della Corte; una componente elettiva fu successivamente introdotta anche per i Consigli giudiziari presso i tribunali con l’ordinamento Orlando (legge 14 luglio 1907 n. 511): vedi AZZALI, *op. cit.*, 87, 104 e seg.

⁴⁵ Nelle seguenti proporzioni: 1 effettivo ed 1 supplente tra i magistrati di Cassazione; 2 effettivi ed 1 supplente tra i magistrati di Corte di appello; 2 effettivi ed 1 supplente tra i magistrati di Tribunale.

⁴⁶ Un parere motivato del consiglio giudiziario è attualmente richiesto dalla legge: per la nomina a magistrato di tribunale (ex art. 1 della legge 2.4.79 n. 97); per l’attribuzione della qualifica di magistrato d’appello (ex art. 1, co. 1 e 2, della legge 25.7.66 n. 570); per il conferimento della qualifica di magistrato di cassazione (ex art. 1 della legge 20.12.73 n. 831); per il passaggio del magistrato dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa (ex art. 190 del r.d. 30.1.41 n. 12 e successive modificazioni). Le circolari del CSM richiedono inoltre un parere del Consiglio giudiziario anche per altri passaggi della vita professionale, ad esempio per il conferimento degli uffici direttivi (vedi, da ultimo, circolare N. P-14757 del 22 giugno 2005 “*Circolare per la formazione dei pareri per il conferimento di uffici direttivi e dei relativi rapporti informativi*”). Sulle modalità di redazione dei pareri e di acquisizione degli elementi conoscitivi vedi, diffusamente, le circolari del CSM N.P-1275/1985 del 22 maggio 1985 e successive modifiche (“*Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati*”), N. 17003 del 24 settembre 1999 (“*Circolare sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati*”) e N. P-2084 del 1° febbraio 2005 (“*Criteri di valutazione della professionalità dei magistrati. Provvedimenti da acquisire a campione, significativi per le varie funzioni del magistrato*”); cfr anche la “risposta a quesito” del 22 febbraio 2001 (“*Modalità di redazione dei pareri da parte del Consiglio Giudiziario*”) e la deliberazione del 20 aprile 2000 (“*Quesito proposto dal dott., giudice del Tribunale di Venezia, in merito all’applicazione della circolare n. 1275 del 22.5.85 C.S.M., oltre che ai pareri del Consiglio Giudiziario, come organo collegiale, anche ai pareri espressi da ciascun singolo membro. Nota in data 26.4.99*”).

⁴⁷ Vedi sul tema G. MAMMONE, *Consigli giudiziari e Magistratura onoraria*, relazione all’incontro di studio del CSM del 27-29 maggio 1999, in www.csm.it.

⁴⁸ Sull’argomento vedi in particolare S. PANIZZA, *Sistema tabellare e ordinamento giudiziario*, in *Nomos*, 1992, fasc. 2, 55 ed adesso anche in S. PANIZZA- A. PIZZORUSO, R. ROMBOLI (a cura di), *Ordinamento giudiziario e forense*, Pisa 2002, 17; F. TERRUSI, *Prospettive di riforma dei consigli giudiziari, Dir. pen. proc.*, 1999, 247. Vedi inoltre, da ultimo, il paragrafo 8 della “*Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007*”, deliberata dal CSM in data 15 dicembre 2005: è stata tra l’altro prevista l’istituzione, presso ciascun consiglio, di una apposita “commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze”, al fine di valutare la correttezza dei dati esposti dai dirigenti nel programma organizzativo dell’ufficio e la possibilità di raggiungere gli obiettivi indicati. Nel caso in cui il Consiglio giudiziario accolga le osservazioni eventualmente formulate dai magistrati ovvero esprima, comunque, un iniziale parere negativo, il presidente della Corte di appello, valutate le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, può modificare le proposte tabellari prima dell’invio al CSM. E’ opportuno rilevare che, come chiarito dal CSM, il Consiglio giudiziario ha anche la facoltà di controllare l’effettivo rispetto delle prescrizioni tabellari, esprimendo il proprio parere sui provvedimenti assunti dai dirigenti degli uffici (vedi la “risposta a quesito” del 25 luglio 2000: “*Quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro sulla necessità per il Consiglio giudiziario di esprimere un parere, pur non previsto, su provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari, che abbiano determinato osservazioni e contrasti*”).

⁴⁹ “*Norme per l’attuazione del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura*”.

⁵⁰ “*Guarentigie della magistratura*”.

“consultiva” centrale che, a sua volta, presentava le proposte al Ministro; operavano sia presso i tribunali (per lo scrutinio dei pretori) che presso le Corti di appello (per lo scrutinio dei giudici); quest’ultimi avevano anche una componente elettiva⁴⁴.

Con l’ordinamento Oviglio (R.D. 30 dicembre 1923 n. 2786) fu eliminata ogni componente elettiva e furono soppressi i Consigli giudiziari presso i tribunali; l’ordinamento Grandi del 1941 confermò tale assetto, con composizione integralmente “gerarchica” (primo presidente della Corte, procuratore generale, un presidente di sezione della Corte nominato dal primo presidente, il presidente del tribunale capoluogo di distretto ed il procuratore presso il medesimo tribunale).

Dopo la caduta del fascismo con la “legge sulle guarentigie” fu reintrodotta una (maggioritaria) componente elettiva (R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511; D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, ratificato con L. 10 febbraio 1953 n. 73).

Alcune proposte presentate durante i lavori della Assemblea Costituente facevano espresso riferimento ai consigli giudiziari; in particolare nel progetto Calamandrei erano previsti, oltre al Consiglio Superiore della Magistratura, anche “Consigli giudiziari regionali con sede nel capoluogo di ogni regione”, con compiti di “amministrazione dell’ordine giudiziario” in tema di vigilanza, giurisdizione disciplinare, promozioni.

Dal 1966 i consigli giudiziari sono composti dal presidente della Corte di appello, dal procuratore generale e da 8 membri (cinque titolari e tre supplenti⁴⁵), eletti ogni due anni, nel mese di aprile, da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto (L. 12 ottobre 1966 n. 825; D.P.R. 4 aprile 1967 n. 214).

Oltre alla competenza “storica” (e fondamentale) di formulazione dei pareri in merito alla professionalità dei magistrati del distretto ai fini della progressione in carriera o per il mutamento di funzioni⁴⁶, ai consigli giudiziari sono stati progressivamente attribuiti compiti ulteriori:

a) l’organizzazione del tirocinio degli uditori giudiziari (vedi, da ultimo, art. 8 D.P.R. 17 luglio 1998 “Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari”);

b) gli adempimenti istruttori, le proposte od anche i provvedimenti relativi ai 4 magistrati onorari e la loro formazione; in particolare: per i giudici di pace: le proposte di ammissione al tirocinio, nomina e conferma, i provvedimenti disciplinari, di decadenza e dispensa, l’organizzazione del tirocinio e della formazione (vedi art. 4, 4 bis, 6, 7, 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374 come modificati dalla legge 24 novembre 1999 n. 468; D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198; circolari del CSM n. P-1436 del 21 gennaio 2000, n. P-1207/2001 del 18 gennaio 2001, P-23482/2002 del 23 dicembre 2002); per i giudici onorari di tribunale (“GOT”) ed i vice procuratori onorari (“VPO”): le proposte di nomina, cessazione, decadenza e revoca, il giudizio di idoneità per la conferma (art. 42 *ter*, 42 *quinquies*, 42 *sexies*, 71 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12; circolari del CSM n. P-10358/2003 e P-10370/2003 del 26 maggio 2003); per i giudici onorari aggregati (“GOA”): le proposte di nomina (vedi art. 3 della legge 22 luglio 1997 n. 267; circolare CSM n. P-98-24192 dell’11.12.1998)⁴⁷;

c) la formulazione di pareri sulle le tavelle biennali degli uffici giudiziari (vedi art. 10 *bis* legge 24 marzo 1958 n. 195; art. 7 *bis* R.D. 30 gennaio 1941 n. 12)⁴⁸.

Il decreto legislativo 25/2006

Il decreto legislativo 25/2006 è costituito da tre Titoli: il primo riguarda il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il secondo i consigli giudiziari, mentre il terzo reca

le disposizioni transitorie.

Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato cassazionista, nominato dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione: *a*) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione; *b*) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del C.S.M. od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense; *c*) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione; *d*) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia; *e*) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi; *f*) formula pareri, anche su richiesta del C.S.M., in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati; *g*) formula pareri, anche su richiesta del C.S.M., su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite; *h*) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

Il consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal presidente della Corte di appello, dal procuratore generale presso la stessa corte e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del

distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forese, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito. I consigli giudiziari esercitano, con riferimento agli uffici giudiziari di loro competenza, le medesime funzioni che il Consiglio direttivo esercita in relazione alla Corte di cassazione.

Il decreto legislativo 25/2006 ha abrogato:

- a) l'art. 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235⁴⁹;
- b) l'art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511⁵⁰, sulla istituzione dei consigli giudiziari.

Si ricorda che il decreto-legge 30 marzo 2007 n. 36 ha previsto che le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari si svolgano nell'aprile 2008.

I commi da 1 a 7 dell'articolo in esame intervengono sul Titolo I del decreto legislativo 25/2006, in materia di **istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.**

Il **comma 1** sostituisce l'art. 1 del decreto legislativo 25/2006, che disciplina la **composizione del Consiglio direttivo**. Mentre attualmente è previsto che del Consiglio direttivo facciano parte il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa, il presidente del Consiglio nazionale forese (che ne sono membri di diritto), cinque magistrati eletti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa, un professore universitario nominato dal Consiglio universitario nazionale, un avvocato nominato dal Consiglio nazionale forese, il disegno di legge in esame prevede che il numero dei magistrati eletti passi da cinque a otto e quello dei professori da uno a due.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in commissione, il primo presidente, il procuratore generale e il presidente del Consiglio nazionale forense perdono la loro qualifica di membri di diritto.

Il **comma 2** abroga l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25/2006, che prevede l'esistenza di membri supplenti del Consiglio direttivo.

Il **comma 3** modifica l'art. 3 del decreto legislativo 25/2006, che disciplina gli organi del Consiglio direttivo. Viene eliminata la previsione di un vicepresidente scelto tra i componenti non togati e stabilito che le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari sono adottate dallo stesso Consiglio direttivo nel corso della sua prima riunione.

Il **comma 4** modifica completamente le **modalità di elezione dei componenti togati**, mediante la sostituzione dell'art. 4 del decreto legislativo 25/2006 con i nuovi artt. 4 e 4-bis.

Ai sensi dell'art. 4, all'elezione concorrono liste di candidati presentate da almeno 25 elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per eleggere magistrati con funzioni giudicanti ed una per eleggere magistrati con funzioni requirenti, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

L'art. 4-bis disciplina il procedimento di assegnazione dei seggi.

Il **comma 5** modifica, riducendole sensibilmente, le **competenze del Consiglio direttivo**, elencate dall'art. 7 del decreto legislativo 25/2006.

Permane il compito di formulare il parere sulla tabella della Corte di cassazione, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (lett. a). Ad esso si affianca il compito di formulare i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 160/2006 (come modificato dal disegno di legge in esame) (lett. b).

L'ulteriore funzione di formulare il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione, originariamente previsto dal disegno di legge in esame, è stato soppresso nel corso dell'esame in commissione.

Vengono invece eliminate le seguenti competenze: vigilanza sul comportamento dei magistrati e sull'andamento degli uffici; adozione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessioni di sussidi; formulazione di pareri in ordine alla adozione dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati.

Il Consiglio direttivo può ancora formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola (lettera h). Esso può infine formulare pareri, si richiesta del C.S.M., su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite (lett. g).

Il **comma 6** modifica l'art. 8 del decreto legislativo 25/2006, rubricato “*Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze*”. Questo attualmente prevede che i componenti avvocati e professori universitari del Consiglio direttivo partecipano esclusivamente alle discussioni e alle deliberazioni aventi ad oggetto il parere sulla tabella della Corte, i criteri di assegnazione degli affari e la vigilanza sull'andamento degli uffici.

Il testo, come riformulato nel corso dell'esame in commissione, prevede invece che il componente avvocato nominato dal C.N.F. (non dunque il presidente dello stesso C.N.F.) e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e alle deliberazioni aventi ad oggetto il parere sulla tabella della Corte e i criteri di assegnazione degli affari.

Il **comma 7** introduce un nuovo art. 8-bis, secondo il quale le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del C.N.F. (ossia quelli che precedentemente erano qualificati come membri di diritto). Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I commi da 8 a 15 intervengono sul Titolo II del decreto legislativo 25/2006, relativo alla composizione, competenze e durata in carica dei **Consigli giudiziari**.

Il **comma 8** modifica l'art. 9 del decreto legislativo 25/2006, in materia di **composizione dei Consigli giudiziari**.

In primo luogo, il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati non è più annoverato tra i membri di diritto (ciò è compensato dall'aumento di una unità del numero degli avvocati presenti nel Consiglio giudiziario).

In secondo luogo, parrebbe cambiare la soglia oltre la quale aumenta il numero di componenti del Consiglio giudiziario. Mentre, infatti, la stesura attuale parla di “*distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati*”, la nuova formulazione si riferisce a “*distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati*”. Parrebbe dunque che nel primo caso si faccia riferimento ad un criterio di effettività, mentre nel secondo si abbia riguardo all'organico.

Infine, al posto di due composizioni (fino a 350 magistrati e oltre 350 magistrati), ne sono previste tre:

(1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a 350 magistrati, il Consiglio giudiziario è composto, oltre che dal presidente della Corte di appello e dal procuratore generale presso la stessa, da altri nove membri (contro i dieci attualmente previsti): sei magistrati (quattro con funzioni giudicanti e due requirenti), un professore universitario e due avvocati (attualmente sono previsti cinque magistrati, nonché, parrebbe – in quanto la norma non è formulata in maniera chiara -, quattro membri non togati e un rappresentante eletto dai giudici di pace);

(2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra 351 e 600 magistrati, il Consiglio giudiziario è composto, oltre che dal presidente della Corte di appello e dal procuratore generale presso la stessa, da altri quattordici membri (contro i dodici attualmente previsti): dieci magistrati (sette con funzioni giudicanti e tre requirenti), un professore universitario e tre avvocati (attualmente sono previsti sette magistrati, nonché, parrebbe – in quanto la norma non è formulata in maniera chiara -, quattro membri non togati e un rappresentante eletto dai giudici di pace);

(3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a 600 magistrati, il Consiglio giudiziario è composto, oltre che dal presidente della Corte di appello e dal procuratore generale presso la stessa, da altri venti membri: quattordici magistrati (dieci con funzioni giudicanti e quattro requirenti), due professori universitari e quattro avvocati.

Complessivamente, viene aumentato il numero dei componenti, al fine di rendere i Consigli più efficaci ed efficienti, e viene introdotta una percentuale analoga a quella prevista per il C.S.M. nel rapporto laici-togati.

Rispetto alla composizione attualmente prevista dal decreto legislativo 25/2006, mancano i membri nominati dai Consigli regionali e quello eletto dai giudici di pace (ma, per quanto riguarda questi ultimi, si veda il comma 10 dell'articolo in esame, che istituisce una sezione del Consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace).

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Il **comma 9** inserisce, dopo l'art. 9 del decreto legislativo 25/2006, un nuovo art. 9-bis, secondo il quale le sedute del Consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il **comma 10** sostituisce integralmente l'art. 10 del decreto legislativo 25/2006, mutandone l'oggetto e la rubrica da “*Membri supplenti*” a “**Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace**”.

Il comma dunque istituisce in seno al Consiglio giudiziario una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli artt. 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge

21 novembre 1991, n. 374⁵¹, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace.

La sezione è composta:

- dai componenti di diritto del Consiglio giudiziario (presidente di Corte d'appello e procuratore generale presso la stessa);
- da un numero di magistrati e avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, variabile in base alle dimensioni del Consiglio giudiziario (si veda il comma 8);
- da un numero di giudici di pace, eletti dai giudici di pace del distretto, variabile in base alle dimensioni del Consiglio giudiziario.

Il **comma 11** interviene sull'art. 11 del decreto legislativo 25/2006, eliminando la figura del vicepresidente del Consiglio giudiziario, scelto tra i componenti non togati.

Il **comma 12** sostituisce integralmente l'art. 12 del decreto legislativo 25/2006, relativo all'elezione dei componenti togati dei Consigli giudiziari e introduce gli artt. da 12-bis a 12-quater che disciplinano, rispettivamente, l'assegnazione dei seggi nelle elezioni dei componenti togati; la presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace; l'assegnazione dei seggi per i giudici di pace.

Il **comma 13** modifica l'art. 15 del decreto legislativo 25/2006, che elenca le competenze dei Consigli giudiziari. Tale elencazione attualmente ricalca quella delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25/2006. L'unica competenza ulteriore dei Consigli giudiziari è quella di formulare pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace.

Ai sensi del comma in esame, le competenze dei Consigli giudiziari dovrebbero essere le seguenti:

- formulazione di pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti, sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti;
- formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati;
- vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto;
- formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace;
- formulazione di pareri in ordine ai provvedimenti di collocamento a riposo, dimissioni, ecc.;
- formulazione di pareri su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;
- formulazione di proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della scuola.

⁵¹ "Istituzione del giudice di pace".

Il **comma 14** modifica l'art. 16 del decreto legislativo 25/2006, apportandovi alcune modifiche conseguenti alle modifiche apportate dai commi precedenti.

Il **comma 15** introduce un nuovo comma 18-bis, che prevede l'adozione di un regolamento governativo dettante disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale.

Il **comma 16, introdotto nel corso dell'esame in commissione**, modifica l'art. 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133⁵².

Le sedi disagiate

Al fine di incentivare il trasferimento di magistrati in sedi disagiate, afflitte da carenza di organico, il suddetto art. 5 della legge 133/1998 prevedeva originariamente che per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio fosse calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza (comma 1). Inoltre, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata superava i cinque anni, il medesimo aveva diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti (comma 2).

Il comma 2 è stato poi modificato dall'art. 14-sexiesdecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115⁵³, che ha stabilito che la preferenza sugli altri aspiranti non trova applicazione nei confronti di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998. Tale modifica veniva a incidere sulla posizione di coloro che avevano accettato di trasferirsi in una sede disagiata, sul presupposto che tale sacrificio sarebbe stato poi ricompensato.

Per tale motivo, il C.S.M., con delibera del 29 settembre 2005, considerato che il comma 2 del suddetto art. 14-sexiesdecies sancisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ha stabilito che la limitazione nei confronti di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998 opera solo per i magistrati che si fossero trasferiti in una sede disagiata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e dunque solo nei confronti di quei magistrati che si sono trasferiti in una sede disagiata pur sapendo che non avrebbero presumibilmente goduto del principale dei benefici riconlegati alle sedi disagiate).

La suddetta delibera del C.S.M. è stata però annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 845/2007, depositata in data 5 febbraio 2007.

⁵² "Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione della tabella infradistrettuale".

⁵³ "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Il comma in esame riporta, in buona sostanza, l'art. 5, comma 2, della legge 133/1998 alla sua originaria formulazione. Conseguentemente, il magistrato che ha esercitato le proprie funzioni presso una sede disagiata per più di cinque anni ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

Il comma 17, introdotto nel corso dell'esame in commissione, riproduce quello che nel disegno di legge originario era l'art. 6, comma 40. Esso apporta una modifica all'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109⁵⁴, già modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269⁵⁵, volta a chiarire che il potere del Ministro della giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato è sottoposto al termine di un anno dalla notizia del fatto.

Il comma 18, introdotto nel corso dell'esame in commissione, riproduce quello che nel disegno di legge originario era l'art. 5, comma 2, lettera *b*). Esso modifica l'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240⁵⁶, prevedendo la rideterminazione, nel rispetto della dotazione organica complessiva, dei posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari, anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.

Il comma 19, introdotto nel corso dell'esame in commissione, riproduce quello che nel disegno di legge originario era l'art. 6, comma 11. Esso modifica in più punti l'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari.

In primo luogo, si stabilisce che la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni, ecc. siano stabilite ogni triennio e non più ogni biennio.

In secondo luogo, si prevede che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

In terzo luogo, si apporta una nuova modifica al comma 2-ter, che attualmente dispone che il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di dieci anni consecutivi.

⁵⁴ "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

⁵⁵ "Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario".

⁵⁶ "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norme degli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *s*) e *t*) e 12 della legge 25 luglio 2005, n. 150".

Tale disposizione, introdotta dall'art 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479⁵⁷, inizialmente prevedeva un termine massimo di sei anni. Essa ha poi assunto la formulazione attuale in virtù dell'art. 2, comma 27, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Il comma in esame elimina il termine di dieci anni e rimette il potere di individuare il limite massimo di esercizio delle suddette funzioni al C.S.M., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 160/2006 (che, come riformulato dall'art. 2, comma 5, del disegno di legge in esame, prevede che il periodo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio sia stabilito dal C.S.M. con proprio regolamento tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni).

Infine, per quanto riguarda la Corte di cassazione, la proposta di delibera del primo presidente al C.S.M. deve essere effettuata sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima.

Il comma 20, introdotto nel corso dell'esame in commissione, riproduce, con alcune modificazioni, quello che nel disegno di legge originario era l'art. 6, comma 53. Esso dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

Disposizioni abrogate	Contenuto	Nuova disciplina
Arts. 13-17 del decreto legislativo 26/2006	Disciplina dei comitati di gestione della Scuola superiore della magistratura	I comitati di gestione vengono soppressi
Art. 19 del decreto legislativo 26/2006	Articolazione del tirocinio degli uditori giudiziari	La materia confluisce nell'art. 18 del medesimo decreto
Arts. 26-36 del decreto legislativo 26/2006	Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive; valutazione dei magistrati	La materia dei passaggi e delle valutazioni è integralmente ridisciplinata dai nuovi arts. 10-13 del decreto legislativo 160/2006, come modificato dall'art. 2 del disegno di legge in esame
Arts. 14-18 del decreto legislativo 160/2006	Disciplina dei passaggi di funzione e di assegnazione dei posti	La materia è integralmente ridisciplinata dai nuovi

⁵⁷ "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense".

Disposizioni abrogate	Contenuto	Nuova disciplina
	nelle funzioni di primo grado	artt. 10-13 del decreto legislativo 160/2006, come modificato dall'art. 2 del disegno di legge in esame
Artt. 20-34, 37-44, 47-49 del decreto legislativo 160/2006	Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado; assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità; Concorsi e commissioni; incarichi semidirettivi e direttivi	La materia dei passaggi e delle valutazioni è integralmente ridisciplinata dai nuovi artt. 10-13 del decreto legislativo 160/2006, come modificato dall'art. 2 del disegno di legge in esame
Art. 55 del decreto legislativo 160/2006	Disposizioni transitorie	
Art. 38 del regio decreto legislativo 511/1946	Disposizione speciale per gli uditori nell'ambito del procedimento disciplinare	La disposizione in questione risulta già abrogata ad opera del decreto legislativo 109/2006 (si vedano gli artt. 32 e 32-bis di quest'ultimo)
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264	Norme per le elezioni dei consigli giudiziari	La nuova disciplina della materia è inserita nel decreto legislativo 25/2006
Art. 7-bis, comma 2-quater, del regio decreto 12/1941	Il tribunale in composizione monocratica deve essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni	
Art. 100 del regio decreto 12/1941	Supplenza del cancelliere	
Art. 106 del regio decreto 12/1941	Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza	
Art. 107 del regio decreto 12/1941	Supplenza del presidente della corte di assise	

Disposizioni abrogate	Contenuto	Nuova disciplina
Art. 119 del regio decreto 12/1941	Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello	
Art. 120 del regio decreto 12/1941	Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione	
Art. 130 del regio decreto 12/1941	Nomina di uditori in soprannumero concorsi	
Art. 148 del regio decreto 12/1941	Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio	
Art. 175 del regio decreto 12/1941	Promozione al grado di primo pretore	Il ruolo dei pretori e dei primi pretori è stato abolito ad opera della legge 24 maggio 1951, n. 392
Arts. 176, 179, 187 del regio decreto 12/1941	Sistema delle promozioni in corte di cassazione	
Art. 193 del regio decreto 12/1941	Assegnazione delle sedi per promozione	
Art. 202, commi secondo e terzo, del regio decreto 12/1941	Sospensione ed interruzione del servizio	
Arts. 204-207 del regio decreto 12/1941	Stipendi e assegni	
Arts. 73-75 del regio decreto 2641/1865	Informazioni periodiche sulla condotta di funzionari e uscieri degli uffici giudiziari	
Art. 91 del regio decreto 2641/1865	Ripartizione del personale giudicante	
Art. 103 del regio decreto 2641/1865	Frequenze delle udienze dei pretori	
Arts. 142-148 del regio decreto 2641/1865	Amministrazione dei fondi per le spese di ufficio	
Art. 3, commi 2 e 3, della legge 48/2001	Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	
Art. 7, comma 2, della legge 48/2001	Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali	
Art. 16 della legge 48/2001 (ha introdotto	Tirocinio e trattamento previdenziale	La abrogazione degli arts. 129-bis e 129-ter

Disposizioni abrogate	Contenuto	Nuova disciplina
gli artt. 129-bis e 129-ter del regio decreto 12/1941)	assistenziale degli avvocati che hanno superato il concorso per magistrato di tribunale.	dell'ordinamento giudiziario è già prevista dall'art. 54 del decreto legislativo 160/2006 congiuntamente all'abrogazione di tutte le disposizioni superstiti nel Capo dell'ordinamento giudiziario relative all'ammissione in magistratura e uditorato

Si ricorda che l'art. 54 del decreto legislativo 160/2006 dispone a sua volta l'abrogazione di numerose disposizioni, che saranno pertanto espunte definitivamente dall'ordinamento giuridico a partire dal momento in cui il decreto legislativo suddetto riacquisterà efficacia il 31 luglio 2007.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

- gli artt. 8 (*"Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie"*), 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter (in sostanza, tutte le disposizioni ancora in vigore del capo relativo all'ammissione in magistratura e all'uditorato), 131, 136 (uniche norme superstiti del capo relativo alle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina di aggiunto giudiziario), 140, 141, 142, 143, 144 (tutto il capo dedicato agli aggiunti giudiziari, pretori, giudici e sostituti procuratori della Repubblica), 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150, 151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174 (capo relativo alle promozioni in corte d'appello), 190, 191 (delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti), 197, 198, 200 (capo relativo ai magistrati con funzioni amministrative del Ministero della giustizia), 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Molte di queste disposizioni risultavano in realtà già essere state abrogate da precedenti leggi;

- la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante *"Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello"*;

- la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "*Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori*".

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 1

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
Articolo 1	
<i>Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto , nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.	1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale , nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense .

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 2

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è altresì composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.	<i>Abrogato</i>
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.	<i>2. Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 3

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 3 <i>Organi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.	1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti la organizzazione della attività, e la ripartizione degli affari.
2. Alle spese connesse all'attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 4

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 4 <i>Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>	Articolo 4 <i>Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati</i>
1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.	1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
	2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
	3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.	<i>Cfr. sopra</i>
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior	<i>Cfr. art. 4-bis, comma 1, lett. c)</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.	<p style="text-align: center;">Articolo 4-bis Assegnazione dei seggi</p> <p>1. L'ufficio elettorale:</p> <p><i>a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;</i></p> <p><i>b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;</i></p> <p><i>c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano</i></p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
	per età.

Articolo 4

(*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni*)

Comma 5

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:	1. <i>Identico:</i>
<i>a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;</i>	<i>a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;</i>
<i>b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;</i>	<i>b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, e successive modificazioni;</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 7	
<i>Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;</p>	<i>Abrogata</i>
<p>d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;</p>	<i>Abrogata</i>
<p>e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;</p>	<i>Abrogata</i>
<p>f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;</p>	<i>Abrogata</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 7	
<i>Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>g) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;</i>	<i>g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;</i>
<i>h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.</i>	<i>h) identica.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 6

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 8

Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze

Testo vigente	Testo modificato
1. I componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti , partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d) .	1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 7

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 8-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Quorum</i></p> <p class="list-item-l1">1. . Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.</p> <p class="list-item-l1">2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 8

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150	
Articolo 9	
<i>Composizione dei consigli giudiziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto , che ne sono membri di diritto.	1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale	2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 9 <i>Composizione dei consigli giudiziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.	
3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi , di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra	3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto , e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 9

Composizione dei consigli giudiziari

Testo vigente	Testo modificato
persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.	
	3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
	3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 9

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 9-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Quorum del consiglio giudiziario</i></p> <p style="text-align: center;">1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.</p> <p style="text-align: center;">2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 10

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 10 <i>Membri supplenti</i>	Articolo 10 <i>Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace</i>
1. Il consiglio giudiziario è altresì composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.	<p>1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:</p> <p>a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;</p> <p>b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;</p> <p>c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.	2. <i>Identico</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 11

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 11 <i>Organi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e, tra i componenti togati, il segretario.	1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 12

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 12	Articolo 12
<i>Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari</i>	<i>Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari</i>
<p>1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:</p> <p><i>a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;</i></p> <p><i>b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;</i></p> <p><i>c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.</i></p>	
<p>2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:</p> <p><i>a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato</i></p>	

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;	
b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;	
c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.	
3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:	
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;	
b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.	
	1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
	2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati	3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
effettivi e supplenti.	nell'ambito della lista votata.
5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.	
6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.	<i>Cfr. art. 12-bis</i>
	Art. 12-bis Assegnazione dei seggi 1. L'ufficio elettorale: <i>a) provvede alla determinazione del quoquante base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;</i> <i>b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoquante base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;</i> <i>c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.</p> <p>Art. 12-ter</p> <p><i>Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace</i></p> <p>1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.</p> <p>2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.</p> <p>3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Art. 12-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Assegnazione dei seggi per i giudici di pace</i></p> <p>1. L'ufficio elettorale:</p> <p class="list-item-l1">a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;</p> <p class="list-item-l1">b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;</p> <p class="list-item-l1">c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 13

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:	1. <i>Identico</i>
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;	<i>a) identica</i>
b) formulano pareri sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede	b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 15 <i>Competenze dei consigli giudiziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nel capoluogo del distretto;	
c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;	<i>c) abrogata</i>
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;	<i>d) identico;</i>
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;	<i>e) identica;</i>
f) adottano i provvedimenti relativi allo <i>status</i> dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;	<i>f) abrogata</i>
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da	<i>g) identica;</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
<i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 15 <i>Competenze dei consigli giudiziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riamichezzi in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;	
<i>h) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;</i>	<i>h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;</i>
<i>i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.</i>	<i>i) identica.</i>
<i>2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.</i>	<i>2. Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 14

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25	
Articolo 16 <i>Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere <i>a</i> , <i>d</i>) ed <i>e</i>).	1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere <i>a</i> , ed <i>e</i>).
2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.	<i>Abrogato</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 15

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 18-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale</i></p> <p style="text-align: center;">1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale.</p>

Articolo 4

(*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni*)

Comma 16

Legge 4 maggio 1998, n. 133	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.	1. <i>Identico.</i>
2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998.	2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.	3. <i>Identico.</i>
4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non	4. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Legge 4 maggio 1998, n. 133

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali

Articolo 5

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione

Testo vigente	Testo modificato
sono considerate.	

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 17

D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109	
Articolo 14 <i>Titolarità dell'azione disciplinare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.	2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto , l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.	3. <i>Identico.</i>
4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto	4. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 14

Titolarietà dell'azione disciplinare

Testo vigente	Testo modificato
il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.	
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Comma 18

D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 240

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150

Articolo 2 <i>Gestione delle risorse umane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.	1. <i>Identico.</i>
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.

Articolo 4

(*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni*)

Comma 19

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
<i>Ordinamento giudiziario</i>	
Articolo 7-bis	
<i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.	1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio , l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del	2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
<i>Ordinamento giudiziario</i>	
Articolo 7-bis <i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.	triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.	2-bis. <i>Identico.</i>
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di dieci anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima .	2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima .

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
<i>Ordinamento giudiziario</i>	
Articolo 7-bis <i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>2-quater.</i> Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.	<i>2-quater. Identico.</i>
<i>2-quinquies.</i> Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.	<i>2-quinquies. Identico.</i>
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.	3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
(...)	(...)

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

Art. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segherie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente».

Art. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240)*

1. ***Proposta di stralcio***

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

3. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (*Programma delle attività annuali*). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato

2. **Proposta di stralcio limitatamente alla lettera a)**

Collocata, in analoga formulazione, come comma 18 dell'articolo 4 del presente testo.

3. **Proposta di stralcio**

4. **Proposta di stralcio**

per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3,

e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è abrogato.

6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Competenza delle direzioni generali circoscrizionali*). – 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali

5. *Proposta di stralcio*

6. *Proposta di stralcio*

dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;
- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;
- g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;
- m) i sistemi informativi automatizzati;
- n) le statistiche;

o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all'attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio;

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

7. *Proposta di stralcio*

La Commissione giustizia ha approvato la proposta di stralcio dell'articolo 5, ad esclusione del comma 2 lettera b), che è stato collocato, in analoga formulazione, all'art. 4, comma 18, del disegno di legge in esame.

* * *

L'**articolo 5** apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante “*Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150*”.

Il decreto legislativo 240/2006 è entrato in vigore il 27 ottobre 2006.

Il decreto legislativo 240/2006

Il decreto legislativo 240/2006 è suddiviso in due capi: il primo individua le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il secondo concerne il decentramento del Ministero della giustizia.

Al magistrato capo dell'ufficio giudiziario sono attribuite la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è invece responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e

secondo i criteri indicati dal Ministro. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse. Il dirigente amministrativo è nominato funzionario delegato. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo è costituito l'ufficio del direttore tecnico, per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. Tale ufficio svolge compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

Il Capo II istituisce, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria, che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: *a*) il personale e la formazione; *b*) i sistemi informativi automatizzati; *c*) le risorse materiali, i beni e i servizi; *d*) le statistiche. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: *a*) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; *b*) il servizio del casellario giudiziale centrale; *c*) l'emanaione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; *d*) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; *e*) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; *f*) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; *g*) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; *h*) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; *i*) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; *l*) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

I commi da 1 a 5 dell'articolo in esame intervengono sul Capo I del decreto legislativo 240/2006, in materia di competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

Secondo la relazione al disegno di legge in esame, le modificazioni recate agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 240/2006, precisano i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al magistrato capo dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio. La puntuale cognizione dei compiti attribuiti ha, da un canto, lo scopo di chiarire gli ambiti di competenza spettanti a ciascuno di essi, al fine

di evitare possibili sovrapposizioni o conflitti e, dall'altro, di garantire la direzione unitaria dell'ufficio giudiziario, nella persona del suo capo, anche riguardo all'attività di amministrazione dei servizi strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione. In tale ottica, si chiarisce che il dirigente amministrativo dirige un'articolazione di esso, costituita dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, posto che l'art. 1 attribuisce la titolarità dell'ufficio giudiziario, nel suo complesso, al magistrato nominato capo dello stesso che è competente per l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ufficio verso l'esterno.

In particolare, il **comma 1** modifica l'art. 1 del decreto legislativo 240/2006. Questo attualmente, al comma 1, prevede che sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario:

- la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché
- la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

A tale comma, vengono aggiunti un comma 1-*bis* ed un comma 1-*ter*.

Il comma 1-*bis* definisce il magistrato capo dell'ufficio, mediante rinvio agli artt. 9, 10, 11 e 14 del decreto legislativo 160/2006, come modificati dal disegno di legge in esame, e ne elenca i compiti. Si tratta del magistrato titolare delle seguenti funzioni:

- direttive giudicanti di primo grado (presidente del tribunale ordinario; presidente del tribunale per i minorenni; presidente del tribunale di sorveglianza);
- direttive requirenti di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario; procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni);
- direttive giudicanti elevate di primo grado (presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327);
- direttive requirenti elevate di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario delle medesime città);
- direttive giudicanti di secondo grado (presidente della corte d'appello);
- direttive requirenti di secondo grado (procuratore generale presso la corte d'appello; procuratore nazionale antimafia);
- direttive apicali giudicanti di legittimità (primo presidente della Corte di cassazione);
- direttive apicali requirenti di legittimità (procuratore generale presso la Corte di cassazione).

Tali soggetti:

- dirigono l'ufficio;
- adottano gli atti relativi all'organizzazione interna;
- distribuiscono il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal C.S.M.;
- vigilano sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati;
- formulano proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni;
- controllano l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza e di efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

Non è di tutta evidenza se l'elencazione contenuta nel comma 1-bis debba considerarsi tassativa (e in tal caso potrebbe essere considerata l'opportunità di abrogare il comma 1) o esemplificativa di alcuni dei poteri attribuiti in via generale al magistrato capo dell'ufficio dal suddetto comma 1.

Il comma 1-ter introduce elementi di maggiore democraticità nell'esercizio delle funzioni del magistrato capo, volti anche a permettere a quest'ultimo di raccogliere opinioni e consigli da parte di tutte le componenti dell'ufficio giudiziario e degli operatori della giustizia in generale.

Infatti, il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma delle attività annuali e di acquisire osservazioni e proposte. Egli, inoltre, consulta il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanza sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.

Il **comma 2** apporta modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 240/2006, relativo alla gestione delle risorse umane.

Dall'art. 2, comma 1, dopo le parole “*il dirigente amministrativo*” vengono eliminate le parole “*preposto all'ufficio giudiziario*”, per i già citati motivi esposti nella relazione al disegno di legge.

Viene poi introdotto un comma 2-bis che prevede la rideterminazione, nel rispetto della dotazione organica complessiva, dei posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari, anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari. **Tale disposizione è stata collocata, in analoga formulazione, all'art. 4, comma 18, del disegno di legge in esame.**

Il **comma 3** abroga l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 240/2006, in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, che attualmente stabilisce che il dirigente amministrativo debba essere nominato funzionario delegato.

Il **comma 4** sostituisce l'art. 4 del decreto legislativo 240/2006, in materia di **programma delle attività annuali**.

Cambia il soggetto competente a redigere il programma. Mentre il testo attuale attribuisce tale competenza al magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed al dirigente amministrativo ad esso preposto, il disegno di legge in esame attribuisce la competenza al solo titolare dell'ufficio giudiziario, che deve però previamente acquisire le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo.

Cambia anche la tempistica del programma. Mentre attualmente si prevede che il programma venga adottato entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno in corso (e che dunque esso venga redatto successivamente allo stanziamento delle risorse), il disegno di legge in esame prevede che esso venga predisposto entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo e inoltrato al Ministero della giustizia, che successivamente determina l'entità dei relativi finanziamenti.

Alla luce della diversa funzione riconosciuta al programma annuale, varia anche il suo contenuto. Attualmente, esso consiste in un programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno, redatto tenendo conto delle risorse disponibili e indicando le

priorità. Il disegno di legge in esame prevede invece che, oltre all'indicazione delle priorità, il programma rechi l'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati.

Se il finanziamento accordato dal Ministero è inferiore a quanto richiesto, il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche.

Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

Viene invece soppresso il potere di sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello nel caso in cui vi sia sin dall'inizio la mancata predisposizione del programma e nel caso di mancata esecuzione dello stesso.

Secondo la relazione al disegno di legge, *"la nuova soluzione proposta individua nel coinvolgimento e nella motivazione di tutti gli operatori nell'individuazione degli obiettivi, nonché nella definizione del budget e delle soluzioni più adeguate al raggiungimento del risultato, il modello organizzativo più adeguato tendente, tra l'altro, a rendere residuale la ricorrenza di conflitti, pur confermando la responsabilità del capo dell'ufficio. Solo di fronte alla perseveranza del conflitto si è previsto di affidare al presidente della corte d'appello o al procuratore generale presso la medesima corte un potere sostituivo residuale di intervento, sentiti il titolare dell'ufficio e il dirigente"*.

Il comma 3 del nuovo art. 4 reca disposizioni per la redazione del programma delle attività annuali negli uffici giudiziari aventi competenza nazionale.

I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di uffici aventi competenza nazionale, e al C.S.M. e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari.

Il **comma 5** abroga l'art. 5 del decreto legislativo 240/2006 e sopprime così l'ufficio del direttore tecnico, avente competenza sull'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale (gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché compiti di di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra cittadini e la giustizia).

Secondo la relazione al disegno di legge, l'ufficio soppresso costituisce una duplicazione delle strutture decentrate del Ministero.

I commi 6 e 7 intervengono sul Capo II del decreto legislativo 240/2006, in materia di decentramento del Ministero della giustizia.

Il **comma 6** sostituisce l'art. 7 del decreto legislativo 240/2006, in materia di competenza delle direzioni generali circoscrizionali.

Tali competenze vengono parzialmente modificate rispetto alla previsione attuale del decreto legislativo 240/2006. Viene eliminata la competenza sui sistemi informativi automatizzati e le statistiche, che rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione. Dalla competenza su risorse materiali, beni e servizi vengono sottratte alcuni settori tassativamente elencati che rimangono in capo al Ministero. In

compenso, viene attribuita alle direzioni circoscrizionali la competenza sulle spese di giustizia. Viene inoltre specificato che la competenza sul personale e la formazione include anche il reclutamento (salvo i bandi con ambito ultracircoscrizionale e i relativi provvedimenti di nomina e di prima assegnazione). Infine, si specifica che la competenza sul servizio dei casellari giudiziali deve essere esercitata secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia. Peraltro, è prevista la competenza del Ministero ad emanare direttive e circolari generali e a risolvere quesiti su tutte le materia di competenza delle direzioni generali circoscrizionali.

In relazione alla formulazione dell'art. 7, si osserva che anche il disegno di legge in esame conserva una struttura basata - invece che sulla elencazione tassativa delle competenze di un livello e sulla attribuzione della competenza residuale ad un altro livello (come spesso accade nella normativa in materia di trasferimento di funzioni agli enti locali) - su una duplice elencazione di competenze. Conseguentemente, laddove le due elencazioni dovessero successivamente non rivelarsi esaustive delle funzioni realmente svolte dal Ministero della giustizia, si porrebbe il problema di verificare se la competenza esclusa dall'elencazione debba essere attribuita al livello centrale o a quello periferico.

Il **comma 7** interviene sull'art. 8 del decreto legislativo 240/2006, abrogando:

- il comma 3, secondo il quale il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti d'appello. Tale abrogazione discende dalla soppressione della figura del direttore tecnico;

- il comma 5, secondo il quale presso ciascuna direzione regionale o interregionale è nominato (*sic*) un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

Articolo 6 *(Disposizioni varie)*

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;
- c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;
- d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. ***Proposta di stralcio***

2. ***Proposta di stralcio.***

3. *Identico.*

alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell'ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell'ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l'assegnazione

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

5. *Proposta di stralcio.*

6. *Proposta di stralcio.*

7. *Proposta di stralcio.*

8. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

9. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

10. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (*Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura*). – 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

11. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

Collocato, in analoga formulazione, come comma 10 dell'articolo 1 del presente testo.

8. *Proposta di stralcio.*

9. *Proposta di stralcio.*

Collocato, in analoga formulazione, come comma 19 dell'articolo 4 del presente testo.

c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006»;

e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

12. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

13. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

10. *Proposta di stralcio.*

11. *Proposta di stralcio.*

«Art. 11. – (*Decadenza del magistrato*).

– 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall’articolo 10 decade dall’impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all’atto della nomina».

14. Dopo l’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). – 1. Il magistrato ha l’obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l’ufficio. Ai sensi dell’articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

15. All’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

16. All’articolo 68 del regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all’articolo

12. *Proposta di stralcio.*

13. *Proposta di stralcio.*

14. *Proposta di stralcio.*

7-bis».

17. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

18. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

19. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

15. *Proposta di stralcio.*

16. *Proposta di stralcio.*

17. *Proposta di stralcio.*

20. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio*). – 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

22. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (*Assegnazione delle sedi per tramutamento*). – 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali

18. *Proposta di stralcio.*

19. *Identico.*

20. *Proposta di stralcio.*

situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

23. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

24. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. – (*Collocamento fuori ruolo*). –
1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

21. *Proposta di stralcio.*

22. *Proposta di stralcio.*

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

25. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento

23. *Proposta di stralcio.*

giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (*Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati*). – 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d’ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere *a*), *c*) e *d*), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

26. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. – (*Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia*). – 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

27. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

24. *Proposta di stralcio.*

25. *Proposta di stralcio.*

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

28. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

29. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

30. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

31. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Segreteria). – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che

26. *Proposta di stralcio limitatamente alla lettera b).*

Si veda il comma 16 dell'articolo 4 del presente testo

27. *Proposta di stralcio.*

28. *Proposta di stralcio.*

29. *Proposta di stralcio.*

abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell’effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

32. L’articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (*Ufficio studi e contenzioso*). – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l’Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della

30. *Proposta di stralcio.*

magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L’Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all’Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell’Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell’Ufficio, anche in relazione all’assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

33. All’articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

34. All’articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di tredici unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

31. *Proposta di stralcio.*

32. *Proposta di stralcio.*

33. In relazione alle aumentate attività, **il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato** di tredici unità, **di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali.** Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore

stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».*

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «*i),*» è soppressa.

36. *Proposta di stralcio.*

37. *Proposta di stralcio.*

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera *f*) è soppressa.

40. All'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

41. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

42. All'articolo 18, comma 3, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono sopprese.

43. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

44. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

45. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

38. ***Proposta di stralcio.***

39. ***Proposta di stralcio.***

Collocato, in analoga formulazione, come comma 17 dell'articolo 4 del presente testo

40. *Proposta di stralcio.*

41. *Proposta di stralcio.*

42. *Proposta di stralcio.*

43. *Proposta di stralcio.*

44. *Proposta di stralcio.*

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

46. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

47. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la

45. *Proposta di stralcio.*

46. *Proposta di stralcio.*

corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

48. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. I magistrati militari sono

47. *Proposta di stralcio.*

sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. – 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d’appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

50. All’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di

48. *Proposta di stralcio.*

49. *Proposta di stralcio.*

50. *Proposta di stralcio.*

sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

52. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3,

51. *Proposta di stralcio.*

Collocato, in analoga formulazione, come comma 20 dell'articolo 4 del presente testo

**commi 2 e 3, e l'articolo 7, comma 2,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48.**

54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

52. *Proposta di stralcio.*

53. *Proposta di stralcio.*

54. *Proposta di stralcio.*

55. *Identico.*

(Per le modifiche alla allegata tabella si vedano le pagine 100 e 101)

L'**articolo 6** interviene su un ampio numero di disposizioni.

Del testo originario dell'articolo in esame, composto di 57 commi, la Commissione ne ha approvato solo alcuni, riportati di seguito.

I commi 3 e 4 contengono disposizioni transitorie.

In particolare, il **comma 3** prevede che nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla data predetta, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 160/2006, come modificati dall'art. 2 del presente disegno di legge, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso, e pertanto fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni.

Decorsi i 180 giorni, coloro che hanno superato il termine massimo del conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

Il **comma 19** prevede che ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27⁵⁸, come sostituita dall'art. 2, comma 11, del disegno di legge in esame.

I commi da 33 a 35 il personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura.

Ai sensi del **comma 33**, in relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del C.S.M. è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il C.S.M. disciplina: a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura correlate a particolari attività di servizio; b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del C.S.M. che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore

⁵⁸ "Provvidenze per il personale di magistratura".

stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

Il **comma 34** stabilisce che l'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M..

Il **comma 35** abroga l'art. 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37⁵⁹, che prevede il potere regolamentare del C.S.M. in materia di disciplina del personale.

Il **comma 55** sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71⁶⁰, recante la pianta organica della magistratura ordinaria, aggiornandola alla nuova ripartizione delle funzioni contenuta nel decreto legislativo 169/2006, come modificato dal disegno di legge in esame, ma senza modificare il numero complessivo dei magistrati.

Tutti gli altri commi, ad eccezione di quelli che sono stati ricollocati in altri punti del disegno di legge in esame (gli originari commi 8, 11, 28, comma 1, lett. b), 40 e 53), sono stati oggetto di proposta di stralcio da parte della Commissione giustizia.

* * *

I commi per i quali è stata avanzata la proposta di stralcio sono i seguenti.

Il **comma 1** modifica l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, contenente le disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, che a sua volta disciplina la costituzione ed il funzionamento del C.S.M..

In particolare, l'art. 30 del D.P.R. 916/1958 è situato nel Capo relativo alla posizione giuridica dei componenti del Consiglio e dispone che i magistrati componenti eletti siano collocati fuori ruolo. Il secondo comma di tale articolo ha subito nel corso degli anni vari rimaneggiamenti. La legge 12 aprile 1990, n. 74⁶¹ l'aveva riformulato nei seguenti termini: *"I magistrati componenti eletti sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità"*. Successivamente, sulla materia è intervenuta la legge 28

⁵⁹ "Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266".

⁶⁰ "Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali".

⁶¹ "Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

marzo 2002, n. 44⁶², il cui art. 13, comma 1, ha sostituito il testo dell'art. 30, secondo comma, nel modo seguente: *"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad un ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive"*. La ratio di tale previsione risiede nella volontà di evitare che il componente uscente del C.S.M. possa trarre profitto dall'aver rivestito tale ruolo ed in particolare possa essere agevolato nell'ottenimento di incarichi direttivi o semidirettivi⁶³. Il generale divieto di ottenere un nuovo collocamento fuori ruolo, nei due anni successivi all'uscita dal C.S.M., introdotto dalla novella del 2002, trova, tuttavia, eccezione nell'ipotesi che il collocamento fuori ruolo sia dovuto allo svolgimento di funzioni elettive.

Il disegno di legge in esame prevede l'eliminazione del duplice divieto (di nomina ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello ricoperto in passato e di nuovo collocamento fuori ruolo nei due anni successivi), e dispone il rientro nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, se il relativo posto è vacante. Se il posto non è vacante, si prevede invece il *"ricalcolamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale"*.

Come si dirà *infra*, il nuovo art. 196-bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal comma 25 dell'articolo in esame, stabilisce che agli ex componenti del C.S.M. ricollocati in ruolo non si applica il divieto di ulteriore trasferimento prima di tre anni *ex art. 194*.

Ai sensi del **comma 2**, il numero di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398⁶⁴, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del suddetto decreto legislativo 398/1997, il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno

⁶² "Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

⁶³ Si veda, a tal proposito, il resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 121 del 13 febbraio 2002.

⁶⁴ "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola, e delle condizioni di ricettività delle scuole.

La disposizione in questione ha lo scopo di conservare all'interno dell'ordinamento, sebbene in posizione diversa da quella attuale, una disposizione analoga ora contenuta dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 160/2006 e che dovrebbe essere eliminata da quella collocazione in seguito all'approvazione dell'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame.

Si osserva che tale disposizione è formulata in maniera parzialmente diversa, in quanto essa prevede che il numero degli ammessi alle scuole non può essere superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario. Il comma in esame prevede invece che tale numero non sia superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario. Ora, considerato che gli ultimi due bandi hanno posto a concorso un numero diverso di posti (380 nel concorso bandito con D.M. 28 febbraio 2004 e 350 nel concorso bandito con D.M. 23 marzo 2004), non è chiaro se si debba prendere il considerazione il primo, il secondo, la somma dei due o la media degli stessi.

Ai sensi del **comma 5**, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 160/2006 sulla temporaneità delle funzioni direttive, il C.S.M. provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

Il **comma 6** prevede che la nuova disciplina del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

Il **comma 7** stabilisce una eccezione all'applicazione della disciplina del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa ulteriore rispetto alle eccezioni riportate all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto legislativo 160/2006 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del disegno di legge in esame). Esso prevede infatti che tale disciplina non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

I **commi da 8 a 25** apportano modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il **comma 8** aggiunge un nuovo comma all'art. 5 dell'ordinamento giudiziario che attualmente prevede che il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate allo stesso regio decreto.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che le piante organiche sono adottate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il C.S.M.. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è invece operata con i provvedimenti di cui ai successivi artt. 7-*bis* e 7-*ter* (come modificati dai successivi commi 11 e 12)

Il **comma 9** sostituisce l'art. 6 dell'ordinamento giudiziario, attualmente rubricato "Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati", con un nuovo articolo rubricato "Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura", che è sostanzialmente identico a quanto già disposto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinamento giudiziario e di cui pertanto non è chiara la *ratio*.

Il **comma 10** aggiunge un nuovo comma all'art. 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario. Tale disposizione prevede attualmente la modalità di assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici. Essa limita la discrezionalità del dirigente dell'ufficio o della sezione, che si deve attenere a criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal C.S.M..

Scopo del comma in esame è quello di applicare lo stesso principio anche all'interno degli uffici requirenti di primo e di secondo grado. Ai sensi del nuovo comma 2-*bis*, dunque, i criteri per la ripartizione dei suddetti uffici in gruppi di lavoro per materie omogenee; per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro; per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi; per l'attribuzione degli incarichi e per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, ecc. sono individuati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i Consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

Il **comma 11** sostituisce l'art. 11 dell'ordinamento giudiziario in materia di decadenza del magistrato per inosservanza del termine per assumere le funzioni, specificando che il magistrato decaduto dall'impiego non può essere riassunto.

Il **comma 12** inserisce nell'ordinamento giudiziario il nuovo art. 11-*bis*, secondo il quale il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai 40 chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio.

Il magistrato può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad un distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio. Ai sensi dell'art. 209, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, l'autorizzazione è concessa dal presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio giudiziario.

Ricompare, dunque, all'interno dell'ordinamento giudiziario l'obbligo precedentemente definito di residenza e contenuto nell'art. 12, poi abrogato dall'art. 31 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto legislativo 109/2006, l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente, se ne è derivato concreto

pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità, costituisce illecito disciplinare.

Il **comma 13** apporta modifiche all'art. 46 dell'ordinamento giudiziario, in materia di costituzione di sezioni di tribunale.

La costituzione di più sezioni all'interno del tribunale diventa la regola generale.

In conformità a quanto stabilito dal comma 11 dell'articolo in esame (ai sensi del quale, la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni, ecc., avvengono ogni triennio), la designazione delle sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado d'appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie avviene triennalmente e non più biennalmente.

Il **comma 14** apporta modifiche all'art. 68 dell'ordinamento giudiziario, in materia di ufficio del massimario e del ruolo. Viene soppresso il secondo comma, ai sensi del quale all'ufficio in questione sono addetti nove magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura entro i limiti numerici stabiliti dall'art. 210 dello stesso ordinamento giudiziario.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dal decreto legislativo 24/2006, della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio in questione. Al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del disegno di legge in esame tra le funzioni giudicanti di primo grado rientrano quelle di magistrato addetto all'ufficio del massimario.

Il comma in esame prevede inoltre che le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo saranno stabilite dal primo presidente nel provvedimento tabellare di cui all'art. 7-bis.

Il **comma 15** aggiunge un nuovo comma 3-bis all'art. 70 dell'ordinamento giudiziario (*"Costituzione del pubblico ministero"*), che elenca le funzioni del procuratore aggiunto. Quest'ultimo:

- svolge il lavoro giudiziario;
- coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato (e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti; cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro);
- collabora con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio;
- eventualmente, nel caso in cui ciò sia disposto con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7-ter, può coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee ovvero coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

Il **comma 16** modifica l'art. 104 dell'ordinamento giudiziario, relativo alla supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.

Mentre attualmente è previsto che il vicario sia designato ogni anno, il disegno di legge in esame estende l'efficacia del provvedimento per un triennio e richiede che la nomina del vicario venga effettuata tenendo anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, se non contenuto nelle tabelle di cui all'art. 7-bis, deve essere inviato al C.S.M. per l'approvazione.

Il **comma 17** modifica l'art. 108 dell'ordinamento giudiziario, in tema di supplenza dei magistrati della corte d'appello. Anche in questo caso, al provvedimento di designazione viene riconosciuta efficacia triennale.

Il **comma 18** introduce un nuovo art. 120-bis, ai sensi del quale la destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del C.S.M..

Il **comma 20** sostituisce l'art. 192 dell'ordinamento giudiziario, relativo all'assegnazione delle sedi per tramutamento, che prevede ancora la competenza del Ministro della giustizia sulle domande di trasferimento, nonostante la materia sia successivamente passata alla competenza del C.S.M. in virtù dell'art. 1, comma 1, numero 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il disegno di legge in esame stabilisce che l'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal C.S.M. con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità fino alla revoca. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 160/2006, il C.S.M. valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Il C.S.M. regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse.

Il **comma 21**, aggiunge un nuovo comma all'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamenti successivi. Così come il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia, ora si prevede che i magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio.

I **commi 22 e 23** sostituiscono l'art. 196 dell'ordinamento giudiziario, relativo alla destinazione di magistrati al Ministero della giustizia, con il nuovo art. 196, relativo al collocamento fuori ruolo in generale, e con l'art. 196-bis relativo al ricollocamento in ruolo dei magistrati che va a sostituire l'art. 50 del decreto legislativo 160/2006 (che,

conseguentemente, viene abrogato dall'art. 6, comma 53, del disegno di legge in esame). Anche la rubrica del Capo X viene modificata da "Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia" a "Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati".

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati

L'art. 196 dell'ordinamento giudiziario attualmente disciplina esclusivamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia. Il successivo art. 210 prevede inoltre il collocamento fuori ruolo di magistrati ai quali sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti (i quali non possono superare il numero di sei).

Sulla materia è poi intervenuto l'art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, secondo il quale per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti. Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari. Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

Con il passare del tempo, però, un gran numero di disposizioni legislative esterne all'ordinamento giudiziario ha previsto la possibilità di destinare magistrati a svolgere funzioni extra-giudiziarie ed extra-giurisdizionali, presso enti nazionali ed internazionali. Ciò ha indotto il C.S.M. a disciplinare con circolari la materia (si vedano la circolare recante "Collocamento dei magistrati fuori del ruolo organico" n. 7365 del 27 aprile 1994; la "Deroga al limite massimo stabilito per il collocamento dei magistrati fuori ruolo in caso di nomina a componente della Corte di giustizia europea dei diritti dell'uomo" del 21 luglio 1999 e, da ultimo, la "Nuova circolare sul collocamento fuori ruolo organico dei magistrati", n. P-15972 del 20 luglio 2000).

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300⁶⁵, Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità (di tale disposizione si propone una modifica al successivo comma 36 del comma in esame).

L'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48⁶⁶, ha successivamente disposto che nel ruolo organico della magistratura sono istituiti 200 posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge. Cessato l'esercizio di tali funzioni, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze. Le disposizioni

⁶⁵ "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁶⁶ "Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura".

che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con l'articolo in questione. Ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217⁶⁷, gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. I contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

Il nuovo art. 196 prevede che i magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi eletti o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in relazione agli incarichi di diretta collaborazione dei ministri, il cui contenuto è riportato *supra*, nel riquadro).

Inoltre, il tetto delle 230 unità non si applica:

- ai componenti del C.S.M.;
- ai magistrati destinati alla segreteria ed all'ufficio studi del C.S.M.;
- ai magistrati che siano stati autorizzati ad assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri (legge 27 luglio 1962, n. 1114⁶⁸);
- ai magistrati che vengano impiegati dall'Amministrazione degli affari esteri negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici (art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18⁶⁹);

⁶⁷ "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

⁶⁸ "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso stati esteri".

⁶⁹ "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".

- ai magistrati in servizio all'estero in virtù dell'azione comune dell'Unione europea sui magistrati di collegamento (azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996);
- ai magistrati in servizio in altro Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria;
- ai magistrati ai quali sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario;
- ai magistrati titolari di incarichi presso organi costituzionali.

Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del C.S.M.. La cessazione del collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili. Il servizio prestato fuori ruolo è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta.

Il nuovo art. 196-bis, disciplina promiscuamente profili attinenti al collocamento fuori ruolo (che come si è visto costituisce già l'oggetto del precedente art. 196) ed al ricollocamento in ruolo dei magistrati.

Il comma 1 corrisponde a quanto attualmente previsto dall'abrogando art. 50, comma 2, del decreto legislativo 160/2006.

Eso stabilisce che il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni.

A tale affermazione in via generale è riconosciuta un'eccezione: gli incarichi apicali di diretta collaborazione possono superare i dieci anni.

Inoltre, ai fini del computo del periodo massimo non si tiene conto:

(1) del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 160/2006, nonché

(2) dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

Ai sensi del comma 2, non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

Sarebbe forse opportuno trasferire questa disposizione all'art. 196 e dedicare l'art. 196-bis al solo ricollocamento in ruolo.

Il comma 3 si apre prevedendo che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte.

Non è di immediata evidenza la differenza tra la disposizione in esame e il già citato art. 196, comma 7, secondo il quale "il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta".

Il ricollocamento in ruolo avviene, a domanda o d'ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nei modi di seguito elencati (sul punto vi sono alcune differenze con l'art. 50 del decreto legislativo 160/2006).

I magistrati in aspettativa per mandato elettivo vengono ricollocati mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione

diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia.

L'istituto del "concorso virtuale", elaborato dal C.S.M. e già riconosciuto legislativamente dal decreto legislativo 160/2006, nasce con l'intento di regolamentare e rendere trasparenti i casi di rientro nelle funzioni dei magistrati fuori ruolo qualora non fosse possibile o equo procedere ad un concorso ordinario. In tale nuova ipotesi di procedura concorsuale il punteggio attribuito al candidato secondo le regole ordinarie viene confortato con la media dei punteggi attribuiti ai vincitori dei concorsi per lo stesso posto svoltisi negli ultimi quattro anni. Secondo alcuni, il ricorso al concorso virtuale dovrebbe essere effettuato con parsimonia, in quanto esso costituisce una "*mortificazione delle aspettative di altri magistrati che avrebbero potuto occupare il posto per concorso ordinario*"⁷⁰.

I magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi vengono ricollocati nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

I magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale

I magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale "in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive, né direttive, né di legittimità", anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

Inoltre, a tutti i casi di ricollocamento in ruolo (dunque anche a quello dell'ex componente del C.S.M.), non si applica il divieto di ulteriore trasferimento prima di tre anni, ai sensi dell'art. 194 dell'ordinamento giudiziario.

Al di fuori dei casi suesposti, il trasferimento per concorso virtuale è possibile solo in caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o quando non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo.

Il **comma 24** modifica l'art. 199 dell'ordinamento giudiziario, sopprimendo periodi che trovano ora collocazione nell'ambito dell'art. 196.

Il **comma 25** adegua l'art. 201 dell'ordinamento giudiziario, in materia di computo dell'anzianità, alle nuove disposizioni.

⁷⁰ F. Roia, "L'abolizione dei privilegi "virtuali""", in www.diritto.it/osservatori/giustizia_costituzione/ver_giustizia/ord_giu17.htm.

I commi 26 e 27 apportano una modifica all'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133⁷¹. Si veda sul punto l'art. 4, comma 16, del disegno di legge in esame.

I commi da 28 a 33 apportano modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, il comma 28 modifica ancora una volta il numero dei componenti del C.S.M.. Si ritorna dunque alla situazione antecedente alla legge 28 marzo 2002, n. 44⁷², e i componenti, da 24, tornano ad essere 30 (venti componenti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento in seduta comune).

Il comma 29 sostituisce l'art. 7 della legge 195/1958, che disciplina la composizione della segreteria del C.S.M..

La segreteria e l'ufficio studi del C.S.M.

L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, così come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908⁷³, stabiliva che "la segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e seGRETERIE GIUDIZIARIE di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. La segreteria dipende dal comitato di presidenza".

Successivamente, la legge 12 aprile 1990, n. 74 ha modificato l'articolo in questione, stabilendo, tra l'altro, che "la segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4 ... **I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento.** Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza" e che "l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. **All'ufficio studi si accede mediante**

⁷¹ "Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuale".

⁷² "Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

⁷³ "Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali".

concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. **Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.** Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza>>. Il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

In altri termini, si è previsto che la segreteria e l'ufficio studi del CSM siano sostanzialmente costituiti non già da magistrati quanto da funzionari pubblici.

Tuttavia, in seguito il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361⁷⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 ha statuito all'art. 1, comma 6, che "l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura [⁷⁵]".

Da ultimo, l'art. 3 della legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha modificato il testo dell'art. 1, comma 6, chiarendo che per "entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario", momento al quale - come si è visto - è rinviata l'introduzione della selezione per concorso, deve intendersi la data in cui acquisiterà efficacia l'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

⁷⁴ "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione".

⁷⁵ L'art. 210 del r.d. 12/1941 stabilisce quanto segue: "Salvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi. I magistrati collocati fuori ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei. Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumerario, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico stesso. Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili".

Scopo della disposizione in esame è dunque quella di confermare il modello secondo il quale la segreteria del C.S.M. è costituita da soli magistrati e non anche da funzionari pubblici.

Secondo la relazione al disegno di legge, ciò corrisponde alla necessità di mantenere l'indispensabile supporto tecnico-professionale specifico, al fine di renderne più efficiente l'attività, anche in considerazione del rilevante aumento delle competenze in materia di valutazione di professionalità.

Il **comma 30** fa lo stesso per quanto riguarda l'ufficio studi e documentazione.

Il **comma 31** apporta all'art. 9 della legge 195/1958, in materia di fondi per il funzionamento del C.S.M., modifiche conseguenti a quelle recate dal comma 31.

Il **comma 32** apporta all'art. 10-bis della legge 195/1958 modifiche che sono conseguenti a quelle recate dal comma 11.

Il **comma 36** modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300⁷⁶, che prevede che il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero della giustizia non deve superare le 65 unità. La modifica in esame prevede che nel suddetto contingente non vengano considerati:

- i magistrati che siano stati autorizzati ad assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri (ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge 1311/1962);
- i capi dipartimento;
- i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41⁷⁷;
- magistrati in servizio in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria;
- magistrati ai quali sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario.

Si applica quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 217/2001 (per il quale si veda *supra*, in materia di collocamento dei magistrati fuori ruolo).

I **commi da 37 a 42** apportano modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109⁷⁸, già modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269⁷⁹.

Il **comma 37** apporta una modifica all'art. 2, comma 2, che consegue alla già avvenuta abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera *i*).

⁷⁶ "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁷⁷ "Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità".

⁷⁸ "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

⁷⁹ "Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario".

Il **comma 38** sostituisce l'art. 10, comma 2, che prevede la corresponsione di un assegno alimentare al magistrato sospeso dalle funzioni. Si prevede il passaggio da un sistema in cui l'entità di tale assegno è stabilita in maniera fissa (due terzi ovvero metà ovvero un terzo dello stipendio) ad uno in cui essa è variabile tra un minimo ed un massimo previsti dalla legge (tra un terzo e due terzi dello stipendio).

Il **comma 39** abroga l'art. 12, comma 1, lettera f), che prevede l'applicazione di una sanzione non inferiore alla censura per il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia. Tale abrogazione è resa necessaria dall'esigenza di coordinare l'art. 12, recante le sanzioni, con l'art. 2, recante invece l'elencazione di alcune delle condotte costituenti illecito disciplinare, dal quale la legge 269/2006 ha già eliminato la lettera i), che prevedeva appunto come illecito disciplinare il perseguimento di fini estranei ai doveri ed alla funzione giudiziaria.

Il **comma 40** sottrae al termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare il caso in cui nel corso del procedimento il Ministro della giustizia ritenga che le indagini debbano essere estese anche ad altri fatti.

Il **comma 41** elimina dall'art. 18 il superstite riferimento ai poteri del delegato del Ministro (l'altro riferimento al delegato del Ministro era stato infatti già soppresso dalla legge 269/2006).

Il **comma 42** modifica quella che da più parti era stata indicata come una contraddizione, e cioè che il giudizio di impugnazione dei provvedimenti di sospensione e delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. avvenisse innanzi alla sezioni civili della Suprema Corte, nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale. La disposizione in esame prevede dunque l'applicazione del codice di procedura civile.

Il **comma 43** aggiorna la formulazione dell'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ("Guarentigie della magistratura"), prevedendo che i magistrati cui sono conferite funzioni (in luogo dei magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore cui si riferisce il testo attuale) non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso.

I **commi 44 e 45** apportano modifiche alla legge 13 febbraio 2001, n. 48⁸⁰.

Il **comma 44** modifica l'elenco dei casi in cui i magistrati distrettuali sono chiamati ad effettuare sostituzioni in caso di assenza. In primo luogo, viene apportata una modifica formale alla lettera e) (caso in cui il magistrato titolare delle funzioni sia membro della commissione di concorso per uditore giudiziario), sostituendo il riferimento al vecchio art. 125-ter con quello alla nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 160/2006.

Dal punto di vista del drafting, si osserva che la formulazione "del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160" andrebbe corretta, in quanto tale decreto legislativo non è citato in nessuna delle precedenti disposizioni della legge modificanda.

⁸⁰ "Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura".

In secondo luogo, viene previsto un ulteriore caso in cui opera la sostituzione dei magistrati distrettuali, quando si sia verificata una vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura.

Il **comma 45** prevede che non si proceda alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento.

I **commi 46, 47 e 48** modificano la legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace".

Il **comma 46** sostituisce l'art. 1 e disciplina le funzioni dei magistrati militari in maniera analoga a quanto fatto dal decreto legislativo 160/2006 con riferimento alla magistratura ordinaria.

Il **comma 47** introduce gli artt. 1-bis e 1-ter. Il primo prevede un sistema di valutazione dei magistrati militari analogo a quello previsto dal decreto legislativo 160/2006 per i magistrato ordinari. Il secondo detta le regole per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente e viceversa nell'ambito della magistratura militare e prevede che le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari saranno svolte dal Consiglio della magistratura militare utilizzando le risorse disponibili.

Il **comma 48** sostituisce la tabella recante gli stipendi dei magistrati militari.

Il **comma 49** adegua l'art. 35, terzo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752⁸¹ alla nuova articolazione delle funzioni dei magistrati.

Il **comma 50** adegua la tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836⁸² alla nuova articolazione delle funzioni dei magistrati.

Il **comma 51** ha ad oggetto le spese di missione del personale della magistratura ordinaria e militare. L'art. 1, comma 216, della legge finanziaria per il 2006⁸³ prevede che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai pubblici dipendenti che si recano in missione o viaggio di servizio all'estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. L'art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007⁸⁴ ha stabilito che la predetta disposizione non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore. Ora il comma in esame dispone che la deroga al principio generale contenuta nel predetto art. 1, comma 468, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi. Conseguentemente, il personale della

⁸¹ "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".

⁸² "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

⁸³ Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

⁸⁴ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero potrà volare in classe superiore all'economia.

Il **comma 52** stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 53** stabilisce che i magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali (amministrativa, contabile), nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del C.S.M., e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

Ai sensi del **comma 54**, fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 6
(Disposizioni varie)

Comma 35

D.Lgs. 14 febbraio 2000 n. 37

Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della L. 28 luglio 1999, n. 266

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p><i>Disciplina del personale del C.S.M</i></p> <p>i. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:</p> <p>a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;</p> <p>b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;</p> <p>c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attività svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto «Ministeri»;</p> <p>d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalità di adeguamento alle norme contrattuali del comparto «Ministeri», relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terrà conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto «Ministeri», adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 6
(Disposizioni varie)

D.Lgs. 14 febbraio 2000 n. 37

Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della L. 28 luglio 1999, n. 266

Testo vigente	Testo modificato
<p>organizzative del C.S.M.;</p> <p><i>e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;</i></p> <p><i>f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennità del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attività presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennità possono essere correlati a particolari attività di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative.</i></p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare nuovi oneri a carico dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.</p>	

Articolo 6
(Disposizioni varie)

Comma 55

L.5 marzo 1991, n. 71	
<i>Pianta organica della magistratura ordinaria</i>	
Tabella B	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Pianta organica della magistratura ordinaria</i>	<i>Pianta organica della magistratura ordinaria</i>
Primo Presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	111
Consiglieri della Corte di cassazione	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed	8784
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive	59

Articolo 6
(Disposizioni varie)

L.5 marzo 1991, n. 71		
<i>Pianta organica della magistratura ordinaria</i>		
Testo vigente		Testo modificato
equiparati		legittimità
Uditori giudiziari	330	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200	Procuratore nazionale antimafia
		Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti
		Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti
Totale	10.109	Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado
		Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di

Articolo 6
(Disposizioni varie)

L.5 marzo 1991, n. 71							
<i>Pianta organica della magistratura ordinaria</i>							
Tabella B							
Testo vigente	Testo modificato						
	<table border="1"><thead><tr><th>secondo grado</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Magistrati ordinario in tirocinio</td><td>(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)</td></tr><tr><td>Total</td><td>10.109</td></tr></tbody></table>	secondo grado		Magistrati ordinario in tirocinio	(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	Total	10.109
secondo grado							
Magistrati ordinario in tirocinio	(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)						
Total	10.109						

Articolo 7

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

Art. 7.

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

c) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni

Art. 7.

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

Collocato, in analoga formulazione, come articolo 9 del presente testo

1. Proposta di stralcio.

non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all’esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

d) armonizzazione e riordino delle

2. *Proposta di stralcio.*

3. *Proposta di stralcio.*

norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

5. Dall'applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;

b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

4. *Proposta di stralcio.*

5. *Proposta di stralcio.*

e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

*h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera *a*), dello stesso articolo;*

i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e

trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

n) previsione per cui che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato.

7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. *Proposta di stralcio.*

Ad eccezione del comma 1 originario, collocato, con una nuova formulazione, come art. 9 del presente disegno di legge, l'intero articolo 7 è oggetto di proposta di stralcio da parte della Commissione giustizia.

* * *

Ai sensi del nuovo **comma 1**, i decreti legislativi attuativi della delega attualmente recata dall'art. 9 del disegno di legge in esame sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il contenuto del comma in esame è stato trasfuso negli ultimi tre periodi del comma 1 dell'art. 9 del disegno di legge in esame.

Ai sensi del **comma 2**, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi suddetti, il Governo provvede ad adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

Ai sensi del **comma 3**, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, per il

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione delle giustizia militare;
- b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;
- c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;
- d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;
- e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

Il **comma 4** dispone che dall'applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Alla luce della diminuita domanda di giustizia militare per effetto dell'avvenuta sospensione della leva e della contestuale professionalizzazione della struttura militare, ai sensi del **comma 5**, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;
- b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;
- c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;
- d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;
- e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;
- f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;
- g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 37, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera *a*), dello stesso articolo;

i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante intervento degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

n) previsione per cui che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 6** prevede che i decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 (ossia gli attuali 3 e 5) sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il

Governo procede comunque all’emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 8

(Norme di copertura)

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.

3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. ***Proposta di stralcio.***

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, **rideterminata, per**

effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma 47, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma **46**, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

9. *Identico.*

L'articolo 8 reca le norme di copertura per il disegno di legge in esame.

Il **comma 1** autorizza la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007 per le commissioni di concorso per il concorso per magistrato ordinario.

Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007 per gli stipendi dei magistrati.

Il **comma 3** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, di euro 46.000, a decorrere dal 2007.

Il **comma 4** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi all'istituzione del Consiglio direttivo della corte di cassazione, di euro 5.680, a decorrere dal 2007.

Per la sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace, il **comma 5** determina la spesa relativa in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

Del comma 6 la Commissione giustizia ha proposto lo stralcio.

Per le finalità di cui all'art. 6, comma 47, (che reca la modifica delle funzioni dei magistrati militari), a sua volta oggetto di una proposta di stralcio, tale comma prevede una spesa determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.

Ai sensi del **comma 7**, ai suddetti oneri, che ammontano ad un totale di euro 5.182.346 per l'anno 2007 e di euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 40, della legge 150/2005, **rideterminata, per effetto dell'art. 2, commi 6 e 7, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008 (tali parole sono state inserite su indicazione della Commissione bilancio).**

L'art. 2, comma 40, della legge 150/2005 prevede una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 8** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468⁸⁵, provvede al monitoraggio dell'attuazione:

- dell'art. 2, comma 12, del disegno di legge in esame, relativo al trattamento economico dei magistrati;
- dell'art. 4, commi 1 e 10, del disegno di legge in esame, relativi, rispettivamente, all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e alla sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace;
- dell'art. 6, comma 46, del disegno di legge in esame, relativa alle funzioni dei magistrati militari

⁸⁵ "Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11-ter, comma 7, prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

(l'art. 6, comma 46, del disegno di legge in esame è oggetto di una proposta di stralcio)

e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge 468/1978, ossia i decreti con i quali sono trasferite al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ed iscritte in aumento sia alle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito alla copertura finanziaria del disegno di legge in esame, si rinvia alla nota di lettura n. 37 del Servizio del Bilancio.

Articolo 9

(Delega per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in commissione, riformula quelli che erano originariamente i primi due commi dell'art. 7 del disegno di legge in esame.

Esso delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame;
- b)* operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

I decreti legislativi attuativi della delega in esame sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il *Identico* giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

L'**articolo 10** dispone che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

154	Dossier	Lo status del Kosovo
155	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1588 "Disposizioni e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo"
156	Dossier	I presupposti della decretazione d'urgenza: disciplina, giurisprudenza e dottrina. Elementi per l'esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2007
157	Dossier	Scudo antimissile
158	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1512, 95, 366, 510 e 664. Disposizioni in materia di intercettazioni
159	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1448-A "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007"
160	Dossier	Siria
161	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1649 "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"
162	Dossier	Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000): prospetto informativo
163	Dossier	La disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari Disegni di legge AA.SS. nn. 1614 - 1626 - Materiali di diritto comparato e di diritto regionale
164	Documentazione di base	Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000): contributi dottrinali
165	Dossier	La situazione nel corno d'Africa. Con particolare riferimento a Somalia, Etiopia ed Eritrea.
166	Documentazione di base	Banche popolari. (AA.SS. nn. 393, 1206, 1215, 1221, 1250 e 1307).
167	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1644 - Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attivita' produttive e commerciali, nonche' interventi in settori di rilevanza nazionale.
168	Dossier	Commissione Europea Direzione generale per gli affari economici e finanziari. European Economy Public Finances in EMU – 2007. Il capitolo sull'Italia.
169	Dossier	"Pensions at a glance". Il documento dell'OCSE sui sistemi pensionistici dei Paesi membri e alcuni documenti di fonte italiana sulla previdenza in Italia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico,
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/Studi/home.htm>